I CRITERI SEGUITI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA NELL'OPINAMENTO DELLE NOTE

a cura del Consigliere avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

(prospetto aggiornato al 14 gennaio 2008)

TARIFFA CIVILE E PENALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (ONORARI)

➢ LIMITI DELL'OPINAMENTO:

- L'**opinamento delle note da parte del Consiglio** viene deliberato sulla fede dell'esposto del legale, rimanendo in caso di contestazioni rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria il pieno accertamento sulla esistenza o meno del mandato; l'opinamento sulla fede dell'esposto può essere precluso - ad avviso del Consiglio - solo ove appaia *ictu oculi* la prova positiva della inesistenza di un incarico.
(delibera del 9 aprile 2001)
- La tariffa professionale forense attiene esclusivamente a prestazioni di carattere professionale e non può trovare applicazione rispetto ad altre e diverse prestazioni, cosicchè non possono essere oggetto di opinamento le **attività di carattere didattico**.
(delibera del 17 dicembre 2001)
- Il Consiglio dell'Ordine Forense non può essere vincolato da quanto **riconosciuto dall'assicuratore per l'ipotesi di transazione**, essendo esclusivamente vincolato alla tariffa ed alla concreta attività espletata.
(delibera del 21 novembre 2005)
- Non possono essere opinati gli onorari richiesti per la **redazione di ricorso per Cassazione**, quando l'istante non è abilitato al patrocinio avanti la Suprema Corte, di talchè i suddetti onorari non sono dovuti.
(delibera del 28 novembre 2005)
- Il Consiglio dell'Ordine non può emettere pareri, tanto meno in sede di opinamento, su **questioni che attengono il rapporto tra colleghi**, poiché ciò potrebbe costituire una anticipazione di giudizio, nel caso di eventuale rilevanza disciplinare degli stessi, ovvero di indebita sostituzione all'autorità giudiziaria, nel caso di eventuale rilevanza meramente civilistica degli stessi.
(delibera del 18 settembre 2006)
- Ogni questione in merito alla avvenuta, o meno, **corresponsione di acconti** è estranea alla natura del procedimento di opinamento, il quale viene reso con riguardo alla intera attività svolta dal legale, cui spetta l'obbligo di detrarre dalle somme opinate l'importo degli acconti eventualmente percepiti.
(delibera del 14 giugno 2006)
- Esula dalla potestà del Consiglio accertare il **versamento degli eventuali acconti** corrisposti dal cliente al proprio legale, essendo compito del Consiglio valutare la congruità dell'importo esposto dal legale per l'intera opera prestata (dal quale rimane obbligo a carico del legale detrarre gli acconti eventualmente ricevuti a titolo di fondo spese), e pertanto ogni contestazione al riguardo non può trovare ingresso in sede di opinamento ma esclusivamente nella eventuale sede giudiziale.
(delibera del 6 giugno 2007)

- Non possono formare oggetto di opinamento **onorari già corrisposti dal cliente**, a fronte di una prima nota del legale che non ha natura di generico fondo spese bensì di saldo per tutte le attività sino ad allora svolte ed analiticamente esposte nella nota già pagata.
(delibera del 6 giugno 2007)
- A parere di questo Consiglio non può trovare accoglimento la istanza di opinamento di onorari reclamati per un **procedimento erroneamente promosso**, espressamente qualificato dalla Corte giudicante, nel proprio provvedimento decisorio, come iniziativa *"censurabile"* e frutto di *"abuso del diritto d'azione"*.
(delibera del 18 luglio 2007)

➢ PATTUIZIONE DEGLI ONORARI FRA AVVOCATO E CLIENTE:
- Gli eventuali **accordi fra avvocato e cliente circa la determinazione dell'onorario** non sono oggetto nè di istruttoria nè di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine, a meno che non configurino circostanze di rilevanza deontologica.
(delibera del 15 dicembre 1999)
- Il **compenso contrattualmente pattuito** tra avvocato e cliente sottrae la nota ad ogni valutazione del Consiglio dell'Ordine circa la congruità della stessa.
(delibera del 28 ottobre 1996)

➢ MANDATO CONGIUNTO A PIÙ DIFENSORI:
- Anche l'**avvocato codifensore**, che ha ricevuto dai clienti mandato congiunto alla trattazione della pratica legale, matura un autonomo e distinto diritto al compenso professionale, ancorchè il detto codifensore fosse all'epoca inserito quale collaboratore nello studio legale dell'altro difensore. Nel caso di difesa congiunta, pare equo opinare gli onorari per metà a ciascun difensore, mentre i diritti procuratori spettano al legale (o ai legali) che abbiano effettivamente svolto le relative attività, sulla base della tariffa vigente all'epoca.
(delibera del 29 maggio 2000)
- Nel caso di **mandato congiunto a due difensori**, il diritto al compenso del codifensore resta escluso quando non sono indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risultando implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (*cfr.* Cass. Civ., II Sez., n. 9242 del 12 luglio 2000).
(delibere del 20 novembre 2000, 18 dicembre 2000 e 15 gennaio 2001)
- Nel caso di **incarico di assistenza stragiudiziale affidato a due difensori**, ancorchè entrambi abbiano prestato un'assistenza che, in certe circostanze ed in certi frangenti, ha comportato lo studio e la ricerca della via più idonea a far raggiungere al cliente il risultato sperato, ove non appaia pacifico che ciò essi abbiano fatto sulla base di due distinti mandati separatamente conferiti loro dal medesimo cliente per distinte attività neppure in parte coincidenti, bensì risultando che essi abbiano agito quali codifensori, congiuntamente incaricati della trattazione del caso (in tal senso deponendo anche la colleganza di studio dei due legali e la ammissione del primo legale che afferma di aver coinvolto, su accordo della cliente, il secondo legale, in quanto ciò l'avrebbe rassicurato sulla bontà delle iniziative da intraprendere), nonchè in considerazione del fatto che, dalla lettura delle due note, delle due relazioni sull'attività prestata e delle note integrative presentate, non pare possibile distinguere esattamente quale parte (oggetto) dell'incarico abbia svolto solo ed effettivamente l'uno o l'altro dei due difensori, senza interessare o coinvolgere anche il collega, ed anzi risultando che entrambi i difensori pongono in risalto il costante impegno di ognuno sulle medesime questioni affrontate (ed anche quando uno dei due difensori viene indicato come colui che ha trattato precipuamente determinati aspetti della vicenda, si sottolinea comunque che l'altro ha collaborato alla trattazione della questione, o "controllato" o "confrontato" l'operato o le soluzioni ipotizzate), il Consiglio ritiene che vada liquidato un unico compenso, onnicomprensivo per entrambi i codifensori, i quali poi nei loro rapporti interni divideranno la somma liquidata nel modo ritenuto dagli stessi più appropriato, e consono all'impegno rispettivamente profuso.

(delibera del 22 maggio 2006)

- RINUNCIA AL MANDATO E SOLLECITI DI PAGAMENTO AL CLIENTE:

- Non sono previsti onorari per la **rinuncia al mandato**, nè per la lettera di **diffida per il pagamento della propria attività**.
(delibera del 30 ottobre 2000)

- REDAZIONE DELLA NOTA PER IL CLIENTE E RICHIESTA DELL'OPINAMENTO:

- Non sono dovuti onorari per la **redazione della nota per il cliente**.
(delibere del 23 aprile 2001, 14 gennaio 2002, 8 luglio 2002, 20 gennaio 2003, 27 gennaio 2003 e 21 giugno 2004)
- Non sono dovuti onorari per le prestazioni di **redazione nota per il cliente, ricorso per opinamento e suo deposito**.
(delibera del 12 marzo 2001)
- Non è dovuto l'onorario relativo alla **redazione del ricorso per opinamento** al Consiglio dell'Ordine.
(delibere del 13 dicembre 1999, 30 settembre 2002, 18 novembre 2002, 28 luglio 2003 e 14 aprile 2004)
- Non sono dovuti onorari per le **lettere di sollecito** delle proprie note, nè per la **richiesta di opinamento** delle stesse.
(delibera dell'8 ottobre 2001)
- Non appaiono dovuti onorari per l'**invio delle diffide di pagamento al cliente**, non trattandosi di attività prestata nell'interesse dello stesso.
(delibera del 18 settembre 2006)

- INDENNITÀ DI TRASFERTA E RIMBORSO DELLE SPESE GENERALI:

- Non è soggetta ad opinamento l'**indennità di trasferta**, trattandosi di competenza e non di onorario.
(delibere del 9 marzo 1998, 20 dicembre 1999, 10 luglio 2000, 21 maggio 2001, 28 maggio 2001, 4 giugno 2001, 11 giugno 2001, 12 maggio 2003, 20 settembre 2004, 14 novembre 2005 e 3 maggio 2006)
- Le **indennità di trasferta** costituiscono competenze e non onorari, cosicché la effettività e la misura delle stesse non possono essere oggetto di opinamento.
(delibera del 14 giugno 2006)
- Deve escludersi l'applicazione delle **indennità di trasferta** allorquando non risulta che il legale abbia dovuto trasferirsi, per l'esercizio della propria attività, al di fuori del proprio domicilio professionale (ai sensi dell'art. 8 della tariffa stragiudiziale).
(delibera del 18 settembre 2006)
- Non si ritiene che sia dovuto alcun importo di **"indennità di trasferta"** per la notificazione di un atto di precetto, attività per la quale l'avvocato non ha motivo di trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale, quale che esso sia.
(delibera del 14 giugno 2006)
- Le **indennità di trasferta** e il **rimborso delle spese generali** non rientrano tra gli onorari.
(delibera del 20 gennaio 2003)
- Le **spese generali** non sono soggette ad opinamento in quanto seguono di diritto.
(delibera del 16 febbraio 1998)
- Le **spese generali**, pur dovute, non sono soggette ad opinamento.
(delibere del 9 aprile 2001, 8 maggio 2006 e 16 ottobre 2006)
- Qualora l'assistenza giudiziale si sia esaurita prima della entrata in vigore della nuova tariffa di cui al D.M. n. 127/04, va applicato il previgente D.M. n. 585/94 sia per gli onorari sia per le

competenze; conseguentemente, il **rimborso spese generali *ex* art. 15 della tariffa professionale** va applicato nella misura del **10%**, e non del **12,5%.**
(delibere del 18 luglio 2005 e 5 settembre 2005)

TARIFFA CIVILE E PENALE, GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE (COMPETENZE)

➢ IMPORTO DELLE COMPETENZE:
- L'**importo delle singole competenze**, così come previsto dalla tariffa forense, non può essere arrotondato ma deve essere esposto nelle misure esatte dettagliatamente previste.
(delibere del 24 luglio 2006, 1° ottobre 2007 e 13 dicembre 2007)
- Le **competenze** non possono essere esposte in un importo calcolato nella media degli importi previsti per i due diversi scaglioni per il "**valore indeterminabile**", ma devono essere applicate in quell'esatto (e non modificabile) importo previsto da quello scaglione, fra i due, che venga preso a riferimento.
(delibera del 18 luglio 2007)

➢ SCRITTURAZIONE E COLLAZIONE:
- l'importo per la **collazione** va calcolato ogni quattro facciate della sola prima copia, dovendosi applicare l'importo previsto per la dattilografia e non quello per la stampa (che sarebbe applicabile solamente nel caso, ormai obsoleto, nel quale gli atti vengano fatti stampare in tipografia). Allo stesso modo, le spese di **scritturazione** vanno calcolate con riferimento all'impiego della dattilografia, secondo quanto previsto dal Consiglio con propria delibera del 23 marzo 1998, confermata con delibera del 22 marzo 2004 (pubblicata a pagina XV del corrente Albo degli Avvocati di Bologna).
(delibera del 14 febbraio 2005)
- I **diritti di collazione** spettano per ogni foglio, che è da intendersi il foglio uso bollo ovvero quattro facciate.
(delibere del 20 dicembre 1999, 10 gennaio 2005, 10 maggio 2006 e 18 luglio 2007)
- Le spese per **"collazione"** vanno formulate tenendo presente che esse spettano, nella competenza indicata dallo scaglione di riferimento, "per ogni foglio" (da intendersi come "uso bollo", e cioè ogni quattro facciate), con l'uso della dattilografia (e non della stampa, che è ipotesi desueta).
(delibera del 5 febbraio 2007)
- Le voci di **"scritturazione"** e **"collazione"** sono applicabili esclusivamente alla redazione di atti giudiziali, e quindi non anche alle attività ricomprese nelle competenze per **"posizione e archivio"** e **"formazione fascicolo"**.
(delibera del 1° ottobre 2007)
- Non sono dovute le voci **"scritturazione"** e **"collazione"** riguardo alla voce **"versamento contributo unificato"**.
(delibera del 19 novembre 2007)
- Le competenze per **"scritturazione" e "collazione"** non appaiono applicabili in occasione della redazione della **relata di notifica**.
(delibera del 18 luglio 2007)
- La tariffa stragiudiziale non prevede la voce **"scritturazione e collazione"**.
(delibera del 9 febbraio 1998)
- Le voci **"posizione e archivio"** e **"scritturazione"** non sono previste dalla tariffa forense in materia penale.
(delibere del 5 dicembre 2005 e 5 febbraio 2007)

➢ NOTA SPESE GIUDIZIALE E NOTA PER IL CLIENTE:
- Non sono dovute competenze per la **redazione della nota per il cliente**.
(delibere dell' 8 luglio 2002, 21 ottobre 2002, 3 marzo 2003, 24 marzo 2003, 18 aprile 2005, 17 ottobre 2005, 21 novembre 2005 e 28 febbraio 2007)
- Non è dovuta alcuna competenza per la **redazione della nota per il cliente**, unicamente essendo dovuta competenza per la redazione della nota spese che venga depositata in giudizio.
(delibere del 2 ottobre 2006, 19 novembre 2007, 3 dicembre 2007 e 17 dicembre 2007)
- La competenza per **"nota spese"** è dovuta solamente per la nota spese giudiziale, che si deposita all'atto di assegnazione della causa a sentenza, e non invece per la nota che il legale redige per il proprio cliente.
(delibera del 13 giugno 2005)
- La competenza per **"nota spese"** (e per i conseguenti "dattilo e collazione") è dovuta esclusivamente con riferimento alla nota spese che si deposita in giudizio, e non anche per la nota che il legale redige per il proprio cliente.
(delibere del 18 ottobre 2006, 16 aprile 2007 e 1° ottobre 2007)

➢ RICHIESTA DI OPINAMENTO DELLA NOTA PER IL CLIENTE:
- Non sono dovute competenze per la **redazione del ricorso per opinamento** al Consiglio dell'Ordine.
(delibere del 26 novembre 2001, 21 ottobre 2002 e 18 luglio 2005)
- Non possono essere richiesti **diritti per l'opinamento della nota** salvo il recupero della spesa (ovvero tassa di opinamento).
(delibere del 14 maggio 2001 e 15 novembre 2004)
- la voce n. 41 di tariffa (*"per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato"*), trattandosi di voce per attività giudiziale, può essere riconosciuta, a parere del Consiglio, esclusivamente per il caso previsto all'art. 59, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578 del 27/11/1933 (legge professionale forense), il quale prevede che *"per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Consiglio dell'Ordine"*.
(delibera del 14 febbraio 2005)

➢ RINUNCIA AL MANDATO:
- Non sono dovute competenze per la **redazione della lettera di rinuncia al mandato**.
(delibera del 3 marzo 2003)
- Non esiste diritto per la **rinuncia al mandato**.
(delibera del 12 maggio 2003)

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE
(ONORARI)

➢ VALORE DELLA CAUSA:
- Ai fini dell'individuazione dello scaglione previsto dalla Tariffa, il valore della controversia va determinato a norma del codice di procedura civile e dunque senza tener conto degli **interessi maturati successivamente all'inizio della causa**.
(delibera del 1° dicembre 1997)

➢ STUDIO DELLA CONTROVERSIA:
- Gli onorari per **"studio controversia"** devono, di regola, essere riconosciuti al solo codifensore "*dominus*" e non anche a quello domiciliatario, a meno di particolari circostanze.

(delibera del 2 luglio 2007)
- La voce di onorario per **"studio controversia"** spetta al codifensore "*dominus*" che ha materialmente predisposto e redatto gli atti difensivi, e non spetta anche al codifensore domiciliatario, quando quest'ultimo non abbia partecipato alla redazione degli atti.
(delibera del 18 ottobre 2006)
- Orientamento del Consiglio è prevedere, salvo motivate eccezioni, che l'onorario per **"studio della controversia"** spetti esclusivamente al difensore "*dominus*" e non anche al codifensore domiciliatario; non si evidenziano motivi per derogare al richiamato orientamento quando il legale domiciliatario ha partecipato alle udienze attendendosi alle precise istruzioni scritte inviate dal codifensore, il quale anche ha direttamente negoziato la transazione intervenuta.
(delibera del 27 novembre 2006)

- CONSULTAZIONI CON IL CLIENTE:

- La voce "**consultazioni con il cliente**" è applicabile una volta sola per giudizio.
(delibere del 29 novembre 1999, 19 giugno 2006 e 11 dicembre 2006)
- La voce **"consultazioni con il cliente"** è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.
(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003 e 22 settembre 2003)
- La voce di onorario per **"consultazioni"** è unica e unitaria, riferita a tutte le consultazioni (ivi compresi gli "incontri") che il legale ha avuto con il cliente, il legale di controparte ed i terzi.
(delibera del 3 aprile 2006)
- La voce di onorario per **"consultazioni"** è unica e unitaria, e si riferisce quindi a tutte le consultazioni svolte dall'avvocato con il cliente nell'ambito del procedimento, e pertanto tale voce non può essere moltiplicata per il numero di consultazioni effettive, avendo il loro numero rilevanza esclusivamente per la misura del relativo onorario fra gli importi minimi e massimi previsti da tale voce.
(delibera del 14 giugno 2006)
- L'onorario per **"consultazioni"** non può essere moltiplicato per il numero di consultazioni effettive, ma deve essere esposto in importo unitario quale che sia il numero delle consultazioni svolte.
(delibere del 18 luglio 200, 8 ottobre 2007 e 3 dicembre 2007)
- Gli onorari per **"sessioni con il cliente"** (*rectius*, **consultazioni**) non possono essere moltiplicati per il numero di consultazioni effettivamente svolte, essendo la relativa voce di onorario unitaria ed applicabile una sola volta (in misura discrezionale entro il limite massimo di tariffa).
(delibera del 6 giugno 2007)
- Ai fini del riconoscimento della voce di onorario per **"consultazioni"**, è irrilevante la circostanza che esse si siano svolte esclusivamente mediante telefonate effettuate dal cliente, e non dal legale, poichè l'onorario è dovuto a prescindere da chi, fra legale e cliente, si è attivato per promuovere le consultazioni.
(delibera del 31 luglio 2006)
- Gli onorari per **"consultazioni con il cliente"** devono, di regola, essere riconosciuti al solo codifensore "*dominus*" e non anche a quello domiciliatario, a meno di particolari circostanze.
(delibera del 2 luglio 2007)
- Non è dovuta la voce "**consultazioni con il cliente**", quando il rapporto professionale è stato intrattenuto solo con il *"dominus"*.
(delibera del 10 gennaio 2000)
- Non possono essere riconosciuti onorari per le **consultazioni con l'avvocato di controparte**.
(delibera del 12 aprile 2007)
- La voce di onorario **"consultazioni con assistenti sociali"** non rientra negli onorari previsti dalla tariffa forense.
(delibera del 9 ottobre 2006)

- ISPEZIONE DEI LUOGHI E RICERCA DOCUMENTI:

- La voce **"ispezione luoghi e ricerca documenti"** è unica e non va scissa in due voci.
(delibera dell'8 maggio 2006)

- PARTECIPAZIONE ALLE UDIENZE:

- Gli onorari per **"assistenza alle udienze di trattazione"** spettano esclusivamente al codifensore domiciliatario che ha effettivamente partecipato alle udienze, e non anche al *"dominus"*.
(delibera del 10 aprile 2006)

- ASSISTENZA AI MEZZI DI PROVA:

- L'onorario per l'**assistenza ai mezzi di prova** è unico per ogni mezzo di prova, indipendentemente dal numero delle udienze nel quale lo stesso può essersi svolto.
(delibere del 15 dicembre 2003, 20 dicembre 2004, 31 gennaio 2005 e 11 aprile 2005)
- La tariffa forense riconosce una voce unitaria di onorario "per ciascun mezzo istruttorio", cosicchè, quando siano state esperite solamente le **prove testimoniali**, detto onorario può essere riconosciuto una sola volta, risultando esorbitante e non conforme a tariffa la moltiplicazione di detto onorario per il numero dei testimoni effettivamente sentiti, trattandosi comunque sempre del medesimo mezzo istruttorio richiesto dal difensore ed ammesso dal giudice.
(delibera del 20 settembre 2004)
- La tariffa forense prevede un onorario "per ogni mezzo istruttorio" esperito; quando l'unico mezzo istruttorio esperito è la **prova testimoniale**, il relativo onorario non può essere moltiplicato per il numero dei testimoni escussi.
(delibera del 5 febbraio 2007)
- L'attività di "**assistenza alla C.T.U.**" non può attribuire onorario, posto che la consulenza disposta d'ufficio non è mezzo di prova (per i quali solamente è prevista una corrispondente voce di onorario).
(delibere del 29 marzo 2004, 5 luglio 2004, 8 novembre 2004 e 3 ottobre 2007)
- Non è dovuto onorario per **"assistenza ai mezzi di prova" in caso di C.T.U.**, non costituendo – notoriamente – la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo di prova.
(delibere del 9 gennaio 2006 e 22 gennaio 2007)

- REDAZIONE ATTO INTRODUTTIVO:

- Per la redazione di **comparsa di costituzione di nuovo procuratore** non può essere esposto un onorario equiparato alla voce relativa a **"preparazione e redazione atto introduttivo"**, quando si tratta di semplice richiamo alla difesa del precedente difensore, cosicchè il relativo onorario deve essere ridotto al minimo.
(delibera del 18 settembre 2006)

- REDAZIONE DELLE DIFESE:

- Non sono dovuti onorari autonomi per la memoria di replica, perché ricompresi nella voce unica "**redazione delle difese**" in cui confluiscono sia la memoria di replica che la comparsa conclusionale.
(delibere del 10 luglio 2000, 17 luglio 2000, 26 febbraio 2001, 23 aprile 2001, 16 luglio 2001, 17 marzo 2003, 5 maggio 2003, 5 giugno 2003, 22 ottobre 2003, 26 novembre 2003, 11 marzo 2004, 29 marzo 2004, 19 aprile 2004, 14 giugno 2004, 5 luglio 2004, 15 novembre 2004, 28 febbraio 2005, 9 marzo 2005, 11 aprile 2005, 2 maggio 2005, 5 settembre 2005, 18 settembre 2006, 25 settembre 2006, 19 marzo 2007, 16 luglio 2007, 18 luglio 2007, 10 settembre 2007 e 17 dicembre 2007)
- La tariffa degli onorari giudiziali civili prevede una voce unica per la **redazione delle difese conclusive**, comprensiva sia della comparsa conclusionale sia della memoria di replica (per le quali,

quindi, non possono essere esposti onorari distinti, ma un unico onorario unitario, compreso fra il minimo ed il massimo dell'importo previsto per lo scaglione di riferimento).
(delibera del 3 maggio 2004)

- MEMORIE AUTORIZZATE:

- Si ritiene che le memorie per le quali la tariffa forense attribuisce, per ciascuna, una voce di onorario debbano essere solamente le **memorie autorizzate** e non anche i **fogli di deduzione a verbale**, per i quali può essere riconosciuta solamente la corrispettiva competenza.
(delibera del 9 gennaio 2005)

- DISCUSSIONE:

- Non possono essere riconosciuti onorari per **"discussione"** quando la stessa non è stata svolta in Camera di Consiglio ma innanzi al giudice unico per una istanza endoprocessuale.
(delibera del 23 luglio 2007)

- OPERA PRESTATA PER LA CONCILIAZIONE:

- L'onorario per la **conciliazione** è dovuto solamente quando la conciliazione è riuscita.
(delibere del 21 giugno 2004, 9 gennaio 2006 e 27 giugno 2006)
- L'onorario per **"opera prestata per la conciliazione"** non è dovuto quando la stessa, pur perseguita, non si è perfezionata.
(delibera del 6 giugno 2007)
- L'onorario per **"opera prestata per la conciliazione"** si riferisce esclusivamente alla conciliazione giudiziale e non all'abbandono del giudizio per cessata materia del contendere.
(delibera del 16 luglio 2007)
- In caso di conciliazione giudiziale, la voce **"opera prestata per la conciliazione"** comprende già in sè la "redazione scrittura" per cui nessun onorario può essere riconosciuto per tale attività.
(delibera del 21 ottobre 2002)
- Nel caso di più cause riunite, poi conciliate, l'onorario per l'**opera prestata per la conciliazione** è dovuto una sola volta.
(delibera del 12 novembre 2001)
- Quando la controversia giudiziale approda ad una definizione stragiudiziale, non sono liquidabili separatamente onorari per la definizione stragiudiziale, che vanno ricompresi negli onorari giudiziali *sub specie* di onorari per "**opera prestata per la conciliazione**".
(delibera del 22 novembre 2004)
- Quando la transazione rappresenta la definizione stragiudiziale di una pluralità di controversie giudiziali, l'attività per la conciliazione non può essere considerata e opinata separatamente dagli onorari dovuti per ogni singola causa che è stata conciliata; in applicazione di detto principio, si deve fare riferimento alla voce di onorario **"opera prestata per la conciliazione"**, prevista dalla tariffa giudiziale, ed applicarla a ciascuna causa che è stata oggetto della transazione.
(delibera del 14 giugno 2006)

- TIPICITÀ DEGLI ONORARI:

- La tariffa forense non prevede una voce di onorari per **"esame atti"**.
(delibera del 27 novembre 2006)
- La tariffa per gli onorari civili non prevede la voce **"esame documentazione"**.
(delibera del 26 aprile 2004)
- In materia giudiziale non possono essere opinati **onorari per la corrispondenza informativa**, trattandosi di attività per la quale è prevista l'applicazione di competenza e non di onorario.
(delibera del 26 marzo 2001)

- Per la voce **"corrispondenza"** la tariffa attribuisce un diritto, unitario ed applicabile in importo fisso una sola volta per l'intero procedimento, mentre per la stessa voce non è prevista una analoga voce di onorario.
(delibera del 19 settembre 2005)
- Non può essere riconosciuto **onorario per una "memoria"** quando si tratti di deduzioni d'udienza e comunque quando questa sia stata predisposta prescindendo dalla tipicità di quelle previste dal c.p.c. o comunque autorizzate dal giudice.
(delibera del 31 marzo 2003)
- La tariffa forense non prevede onorario per la redazione di **deduzioni d'udienza**, bensì solo per memorie (autorizzate).
(delibera del 29 marzo 2004)
- La voce "**redazione foglio di deduzioni**" non trova riscontro nella tariffa e non attribuisce onorario.
(delibere del 21 ottobre 2001, 29 settembre 2003)
- La tariffa forense riconosce per l'attività di **precisazione delle conclusioni**, quand'anche formulate in **foglio separato dal verbale**, solamente una competenza e non anche un onorario.
(delibera del 5 luglio 2004)
- L'onorario parametrato a comparsa conclusionale non può essere applicato analogicamente ad altri atti, sia che si tratti di **memorie autorizzate** sia che si tratti di **foglio di deduzioni e conclusioni**.
(delibera del 14 febbraio 2005)
- La voce **"note conclusive"** non è contemplata dalla tariffa e deve ritenersi assorbita nella voce **"redazione delle difese"**.
(delibera del 18 settembre 2006)
- La **"redazione atto di riassunzione"** costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.
(delibera del 10 gennaio 2005)
- La tariffa forense non attribuisce una voce di onorario (ma solo di competenza, pari al diritto base) per la **richiesta di un certificato ACI**.
(delibera del 3 aprile 2006)

➢ PROCEDIMENTI CAUTELARI (nella vigenza della tariffa di cui al D.M. n. 585/1994)[1]:
- Per la **fase cautelare** di una controversia, la tariffa prevede l'onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali).
(delibera dell'11 novembre 2002)
- Per il **procedimento cautelare in corso di causa** la tariffa prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario unico, comprensivo di tutte le voci di onorario, ivi compresa la partecipazione alle udienze.
(delibera del 20 settembre 2004)
- Per un **procedimento cautelare in corso di causa** (nella **duplice fase di procedimento in via di urgenza e fase di reclamo**), la tariffa professionale prevede (tabella X) un onorario unico per i procedimenti speciali, da conteggiare per entrambe le fasi.
(delibera dell'11 marzo 2002)
- Per l'**attività di difesa in ricorso cautelare**, la tariffa prevede un onorario unico (sez. X della tariffa: procedimenti speciali e concorsuali), al quale può essere aggiunto l'onorario per l'**opera prestata per la conciliazione**, quando questa sia riuscita.
(delibera dell'11 novembre 2002)
- Pur prevedendo la tariffa professionale per i **procedimenti cautelari**, assimilati ai procedimenti speciali, un onorario unico per tutto il procedimento, il Consiglio, per orientamento costante, ritiene

[1] Si segnala che la tariffa di cui al D.M. n. 127/2004 ha introdotto, all'art. 13 della tariffa giudiziale (*ex* art. 11 nella precedente tariffa), il comma 3 che espressamente attribuisce ai procedimenti cautelari non più l'onorario unico, ma tutte le voci di onorario singolarmente previste nella tabella A.

che a detto onorario unico si possa derogare, applicando le voci della tariffa ordinaria, qualora, per complessità e ampiezza dell'attività prestata dal difensore, ciò appaia opportuno e giustificato.
(delibera del 25 marzo 2002)
- Alle attività di difesa svolte nella **fase istruttoria di un procedimento cautelare**, al fine dell'accoglimento della cautela, possono applicarsi gli onorari previsti per i procedimenti giudiziali di cui alla tabella III, e non già quelli previsti per i procedimenti speciali di cui alla tabella X, voce 49, *sub* B.
(delibera del 12 marzo 2001)
- Per il **procedimento di sequestro** trova applicazione l'onorario conglobato alla tabella X, voce 49, *sub* B, della tariffa forense.
(delibera del 12 febbraio 2001)
- Per il procedimento di **sequestro in corso di causa** deve trovare applicazione l'onorario unico previsto dalla tabella A, lett X, n. 49 B.
(delibera del 3 ottobre 2005)
- Il **procedimento possessorio** è procedimento speciale e richiede quindi l'applicazione dell'onorario unico.
(delibera del 22 dicembre 2003)

➢ ALTRI PROCEDIMENTI SPECIALI:
- Per il **procedimento speciale di accertamento tecnico preventivo** deve trovare applicazione la tabella X, voce 4, *sub* B, comprensiva di ogni altra voce di onorario.
(delibere del 10 gennaio 2000, 21 ottobre 2002 e 6 dicembre 2004)
- Si reputa corretto inquadrare il **procedimento d'inventario** quale procedimento speciale, per il quale la tariffa forense in materia giudiziale prevede (alla tabella X, n. 49) un onorario in voce complessiva ed unitaria.
(delibera del 17 maggio 2004)
- Il **procedimento di sfratto** rientra tra quelli "speciali" regolati dalla tariffa *sub* X, n. 49, che prevede un onorario unico.
(delibere del 26 febbraio 2001, 25 giugno 2001 e 13 gennaio 2003)
- Al **procedimento di sfratto per morosità**, trattandosi di procedimento speciale, va applicato l'onorario unico ed unitario di cui alla tabella A, n. X-49B, della tariffa forense.
(delibere del 31 gennaio 2005 e 22 maggio 2006)
- Il **procedimento di liberazione dell'immobile *ex* casa coniugale** deve intendersi procedimento cautelare e quindi "speciale" con onorario unico.
(delibera del 16 dicembre 2002)

➢ OPPOSIZIONE AD ESECUZIONE:
- Si ritiene che il procedimento di **opposizione alla esecuzione**, svoltosi solamente nella sua fase sommaria, può essere equiparato ad un procedimento speciale, per il quale la tariffa forense attribuisce un onorario unico ed unitario, per l'intero procedimento.
(delibera del 5 settembre 2005)
- Al procedimento di **opposizione ad esecuzione**, nella sua fase sommaria, deve essere applicato – in quanto procedimento speciale – l'onorario unico previsto nella tariffa forense alla tabella A-VII-50 a).
(delibera del 23 aprile 2007)

➢ CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO:
- L'onorario dovuto per il procedimento di **separazione consensuale** è quello conglobato stabilito dalla tabella X, voce 49, *sub* B, per i "procedimenti speciali".
(delibere del 6 marzo 2000, 8 ottobre 2001, 21 ottobre 2002, 6 dicembre 2004 e 17 ottobre 2005)

- Al procedimento di **separazione consensuale** deve essere applicato l'onorario unico per l'intero procedimento, così come previsto dalla tabella X, n. 49 B, della tariffa, per le cause di valore indeterminabile.
(delibera del 26 settembre 2005)
- Al procedimento di **separazione consensuale**, quale procedimento speciale, va applicato l'onorario unico previsto dalla tariffa forense (nel D.M. n. 585/94, alla tabella A-X-49 b), valutando che, trattandosi di procedimento promosso nell'interesse di due parti, può essere applicata una maggiorazione del 20% degli onorari, per assistenza prestata ad una parte oltre la prima.
(delibera del 16 aprile 2007)
- In caso di ricorso per **separazione consensuale** e di collegata convenzione in scrittura privata, entrambi poi non sottoscritti dalle parti, l'onorario per la preparazione e la redazione della convenzione deve essere liquidato a percentuale ai minimi di tariffa.
(delibera del 6 dicembre 1999)
- L'attività di difesa per una **separazione consensuale** conclusasi con la redazione del ricorso per separazione consensuale va quantificata secondo quanto previsto nella tabella X relativa ai procedimenti speciali.
(delibera del 2 agosto 2000)
- Per l'assistenza giudiziale nella pratica di separazione personale non appare dovuto l'onorario per **"redazione verbale di separazione consensuale"**, perché tale voce di onorario non è prevista dalla tariffa forense.
(delibera del 2 maggio 2005)
- La tariffa forense non prevede una voce autonoma di onorario per la **preparazione e redazione del verbale di separazione consensuale** (con o senza trasferimenti immobiliari).
(delibera del 18 aprile 2007)
- Quando la sottoscrizione del verbale di **separazione consensuale** interviene in via transattiva **nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale** che era stato introdotto ad iniziativa esclusiva di una delle parti, si possono applicare le singole voci di onorario previste per i procedimenti ordinari, piuttosto che l'onorario unico e unitario previsto dalla tariffa forense per i procedimenti speciali (fra i quali per analogia rientra, per consolidato orientamento del Consiglio, il procedimento di separazione consensuale promosso in via congiunta da entrambi i coniugi). In tal caso, l'onorario per la redazione del verbale di separazione rimane assorbito dalla voce di onorario prevista per "opera prestata per la conciliazione".
(delibera del 18 aprile 2007)
- Per la pratica di **divorzio congiunto** trova applicazione l'onorario unico per il procedimento speciale di cui alla voce 49, *sub* B.
(delibere del 5 giugno 2000 e 20 settembre 2004)
- Il **procedimento *ex* art. 708 c.p.c.** avanti la Corte d'Appello è procedimento speciale *ex* art. 11 T.F., di talché deve essere liquidato un onorario unico per l'opera prestata.
(delibera dell'8 ottobre 2007)

➢ PERSONE E FAMIGLIA:
- All'attività di assistenza nel **procedimento *ex* art. 330 c.c. davanti al Tribunale per i minorenni (decadenza dalla patria potestà)** deve essere applicato l'onorario per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
- Si ritiene che il **procedimento radicato innanzi al Tribunale per i Minorenni, per la regolamentazione del diritto di visita del genitore e l'adeguamento del contributo economico a carico del coniuge**, abbia natura di procedimento speciale, così come previsto dalla tariffa forense alla tabella A, n. VII 50A, la quale prevede un onorario unitario.
(delibera del 17 ottobre 2005)

- All'assistenza nel procedimento di **reclamo *ex* art. 45 disp. att. c.c. (avverso i decreti del giudice tutelare)** va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
- Nel procedimento di **reclamo *ex* art. 739 c.p.c.** trova applicazione l'onorario unico per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)
- Nel **procedimento davanti al Giudice Tutelare per autorizzazione al rilascio del passaporto** va applicato l'onorario unico previsto per i procedimenti speciali.
(delibera del 14 giugno 2004)

➢ CAUSE DI LAVORO:
- Nelle **cause di lavoro** la **comparsa di costituzione** può essere considerata, ai fini della determinazione degli onorari, come memoria conclusionale (qualora non venga redatta anche una memoria conclusiva).
(delibera dell'8 gennaio 2001)
- Nel caso di un **procedimento in materia di lavoro articolato in un preliminare e pregiudiziale procedimento di tentata conciliazione ed in una successiva fase giudiziale**, visto il disposto di legge, il Consiglio ritiene che la fase pregiudiziale non possa essere considerata attività stragiudiziale bensì come equiparabile ad un procedimento speciale a tariffa unica, da valutarsi in base all'attività prestata, in quanto l'attività da prestarsi viene in realtà assorbita nelle varie voci relative alla fase giudiziale.
(delibera del 23 dicembre 2002)
- Il procedimento, di natura cautelare, avente ad oggetto la **reintegrazione di un dipendente nel posto di lavoro**, ha valore indeterminabile e lo scaglione di riferimento può essere individuato in quello fra € 25.822,85 ed € 51.645,69 (da 50 a 100 milioni di lire), tenuto conto che in alternativa alla reintegrazione è riconosciuta dalla legge al lavoratore l'opzione per un risarcimento pari a 15 mensilità oltre alle mensilità relative al periodo di interruzione del rapporto in misura non inferiore a 5.
(delibera del 17 marzo 2003)

➢ CAUSE DI IMPUGNAZIONE DELIBERE CONDOMINIALI:
- Per la **determinazione del valore di una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera condominiale** su ricorso di un condòmino, considerato in via generale che, a mente dell'art. 6 n. 4 delle disposizioni generali della tariffa giudiziale civile, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti, il Consiglio ritiene che, nel caso in cui un condòmino impugni una delibera condominiale intendendo contestare la misura dell'importo dallo stesso dovuto per la propria quota di spese condominiali (cioè quando, a titolo d'esempio, contesti - anche in via incidentale - l'ammontare della somma da lui effettivamente dovuta come risultante dal rendiconto annuale per le spese generali in seguito all'approvazione da parte dell'assemblea, ovvero come risultante da un rendiconto per spese straordinarie regolarmente deliberate ed eseguite), il valore della controversia debba essere determinato con riferimento al valore della quota di spese condominiali in contestazione, e ciò anche ai sensi dell'art. 12 co. 1 c.p.c., secondo il quale il valore delle cause relative all'esistenza, validità o risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che sia in contestazione; nel caso invece in cui l'impugnativa riguardi una delibera concernente l'esecuzione di lavori che il condòmino intende contrastare nella sua integralità, e non solamente con riferimento alla propria quota di spesa, per la determinazione del valore della controversia non può aversi riguardo alla quota parte lui facente carico, quanto piuttosto deve riferirsi al criterio del valore indeterminabile.
(delibera del 24 maggio 2004)

- PROCEDIMENTI CONCORSUALI:

- In caso di **procedimento per la dichiarazione di fallimento seguito dalla insinuazione del credito al passivo** è dovuto un onorario unico complessivo; nulla spetta invece per "**nomina nel comitato dei creditori**".
(delibera del 17 settembre 2001)
- Il **procedimento *ex* art. 101 L.F.** è procedimento speciale, al quale si applica la tabella A, *sub* X (onorario unico).
(delibere dell'8 luglio 2002 e 22 luglio 2002)
- Sia per gli onorari per il **procedimento di dichiarazione di fallimento** sia per quelli per il **procedimento di reclamo *ex* art. 22 l.f.**, la tariffa forense prevede, come per tutti i procedimenti concorsuali (dovendosi intendere tali anche i procedimenti prefallimentari), un onorario unitario ed unico per l'intero procedimento.
(delibera del 10 gennaio 2005)
- Per i procedimenti concorsuali, sia per il procedimento di **insinuazione al passivo** sia per quello di **opposizione allo stato passivo**, la tariffa forense prevede un onorario unico e unitario, non articolabile in più voci.
(delibera del 12 marzo 2007)
- Il **valore della causa di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento** deve essere riferito all'ammontare del passivo (*cfr.* Cass. 10 luglio 1993, n. 7596).
(delibera del 19 giugno 2000)

- ESECUZIONE IMMOBILIARE:

- Con riguardo all'assistenza prestata in una **esecuzione immobiliare**, si rileva che non attribuisce diritto a separati ed ulteriori onorari l'avere depositato due atti di intervento, oltre ad avere promosso l'esecuzione, essendo l'onorario unico e unitario previsto dalla tariffa per l'assistenza prestata nell'intero procedimento, a prescindere dagli atti depositati (i quali rilevano solamente nelle competenze, ma non nell'onorario unico).
(delibera del 7 marzo 2005)

- ISCRIZIONE DI IPOTECA:

- La voce "**iscrizione ipoteca giudiziale**", quando l'attività di iscrizione è stata svolta da terzi e non dal legale, deve considerarsi una spesa e non un onorario, e non può quindi essere oggetto di opinamento.
(delibera dell'1 ottobre 2001)

- ARBITRATO:

- La **designazione d'arbitro** non costituisce svolgimento di attività difensionale, e quindi non dà diritto ad onorario.
(delibera dell'1 ottobre 2001)
- Pur non potendosi considerare la **discussione in udienza arbitrale** rientrante nella voce di tariffa "discussione finale", neppure la si può considerare alla stregua di una normale "udienza di trattazione", cosicchè si ritiene appropriato attribuire un valore medio fra quelli indicati dalle due voci tariffarie.
(delibera del 9 dicembre 2002)

- ALTRI PROCEDIMENTI CIVILI:

- Gli onorari per la causa di **opposizione ad ingiunzione** sono comprensivi anche del procedimento per sospensione della esecutività del decreto, che non è un procedimento autonomo rispetto al giudizio di opposizione.
(delibera del 17 settembre 2001)

- Non si ritiene che per il **subprocedimento di sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado** possano duplicarsi le voci di onorario per "consultazioni con il cliente" e "ricerca documenti", quando siano esposte anche per la fase di merito, dato il carattere sostanzialmente unitario del procedimento d'appello.
(delibera dell'11 aprile 2005)
- Per il procedimento di **inibitoria della provvisoria esecuzione di sentenza** così come per quello di **correzione di errore materiale** deve trovare applicazione l'onorario forfettizzato di cui alla Tabella X, voce 49, lett. C.
(delibera del 3 marzo 2003)

➢ GIUDIZIO AMMINISTRATIVO:
- Gli **onorari per una causa avanti al T.A.R.** sono individuati nelle voci nn. 22-31 della tariffa giudiziale civile, con esclusione della voce n. 16 (assistenza a ciascuna udienza) che è prevista solo per le cause davanti al Tribunale Civile.
(delibera del 22 maggio 2006)
- Nella liquidazione degli **onorari nel giudizio amministrativo** innanzi al Consiglio di Stato va stralciata la voce "memoria difensiva" quando l'atto si concreti in una costituzione di mera firma.
(delibera del 18 giugno 2001)
- Per le **memorie difensive** depositate nel giudizio amministrativo davanti al TAR la tariffa prevede una voce unica.
(delibera del 22 maggio 2006)
- Nella liquidazione degli **onorari nel giudizio amministrativo** innanzi al Consiglio di Stato va eliminata la duplicazione della voce "redazione memoria", essendo tale voce unica per l'intero grado.
(delibera del 18 giugno 2001)

➢ PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:
- Nel giudizio avanti la Corte di Cassazione la voce **"redazione ricorso, controricorso, memoria"** è unica e, pertanto, può essere riconosciuta una sola volta.
(delibera del 18 novembre 2002)
- La voce **"ricerca documenti"** non è contemplata tra gli onorari previsti per i giudizi davanti alle Magistrature superiori.
(delibera del 4 novembre 2002)

➢ DIFESA IN UNA PLURALITÀ DI PROCEDIMENTI:
- Nel caso di **difesa in più procedimenti**, la ricorrente identità delle questioni oggetto dei diversi procedimenti e l'esito dei medesimi giustificano l'applicazione degli onorari contenuta verso i minimi di tariffa, per ciascun procedimento.
(delibera del 19 aprile 2004)

➢ AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIÙ PARTI:
- L'art. 5, punto 4, della tariffa, nel prevedere l'**aumento del 20% per la difesa di più persone**, deve essere interpretato nel senso che viene in considerazione per tante volte quante sono le parti oltre la prima.
(delibera del 31 maggio 2004)
- L'**aumento del 20%** per la difesa di più parti oltre la prima va operato solo sugli onorari e non sui diritti (competenze).
(delibere del 23 luglio 2001 e 12 gennaio 2004)
- Nell'ipotesi di interruzione della causa per decesso del cliente e riassunzione della medesima, previo conferimento del mandato da parte degli eredi, non può applicarsi l'aumento di cui all'art. 5,

comma 4, del d.m. n. 585/1994 per l'assistenza a più persone poichè trattandosi degli **eredi della parte in causa** non può che riferirsi ad un unico "centro di interessi".
(delibera del 20 aprile 1998)
- Nel caso di conferimento del **mandato giudiziale sia da parte del Condominio che dei singoli condòmini**, per i quali è stata svolta la difesa, va applicata alla parcella la maggiorazione di cui all'art. 5, comma 4, cap. I, del d.m. n. 127/2004.
(delibera del 28 novembre 2005)
- L'**aumento del 20% sugli onorari** per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale spetta sui soli onorari (art. 5, comma 4°, della tariffa) e, nel caso di attività difensiva prestata nell'interesse di coppie di coniugi, ciascuna coppia va considerata un'unica parte, attesa l'identità di posizione processuale.
(delibera del 12 gennaio 2004)
- Nel caso di dodici distinte parcelle, riferite a dodici diversi clienti, che hanno ad oggetto le stesse questioni in diritto, le relative istanze di opinamento debbono essere riunite, al fine di consentirne una unitaria valutazione. L'identità delle posizioni dei dodici clienti impone che debba procedersi, ai sensi dell'art. 5, n. 4, della Tariffa professionale, all'opinamento di una sola parcella, operando l'**aumento del 20% per ogni cliente** fino al numero di dieci, e del 5% per ogni altro cliente fino al numero di venti cioè, nella fattispecie, per altri due clienti.
(delibera del 15 novembre 1999)
- La circostanza di avere difeso più parti in giudizio non attribuisce in via automatica il diritto di aumentare gli onorari in misura percentuale per ogni parte oltre la prima, ma solamente nel caso in cui risulti che il legale *"ha svolto un'attività professionale in qualche misura maggiore, per il fatto di avere dovuto difendere più parti"* (Cass. Civ., sez. III, n. 4235 del 14 maggio 1997, e Cass. Civ., sez. I, n. 5351 del 2 giugno 1999). Pertanto, nel caso in cui la difesa nel concreto svolta sia caratterizzata dalla **unicità della posizione processuale** dei diversi assistiti, accomunati dalla medesima strategia processuale e dalle stesse domande, di merito e istruttorie, non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione percentuale degli onorari.
(delibera del 17 dicembre 2007)

TARIFFA CIVILE GIUDIZIALE
(COMPETENZE)

➢ POSIZIONE E ARCHIVIO, DISAMINA, SESSIONI E CORRISPONDENZA:
- La voce **"posizione e archivio"** esposta nel procedimento di esecuzione appare duplicativa della medesima voce già esposta per la fase di cognizione, dovendosi intendere la "posizione" quale pratica nel suo complesso, e non le singole fasi nella quale la stessa si articola.
(delibera del 7 novembre 2005)
- La voce **"posizione e archivio"**, quando già esposta in primo grado, non può essere ripetuta nel secondo grado.
(delibera del 3 dicembre 2007)
- Le voci **"posizione e archivio", "disamina", "consultazioni con il cliente" e "corrispondenza informativa"** vanno tutte esposte una sola volta ciascuna nell'ambito del procedimento.
(delibera del 7 marzo 2005)
- Non spetta alcun diritto di "dattilo e collazione" quale voce accessoria alla competenza per **"posizione e archivio"**.
(delibera del 18 ottobre 2006)
- Tra i diritti non esiste la voce **"archiviazione"**, la quale pertanto non è dovuta (in aggiunta alla voce "posizione e archivio").
(delibera del 13 gennaio 2003)

- Le voci delle competenze **"corrispondenza"** e **"consultazioni"** sono complessive e uniche e, quindi, devono essere esposte una volta sola anche in presenza di pluralità di corrispondenze e di consultazioni.
(delibere del 9 settembre 2002, 13 febbraio 2003, 31 gennaio 2005 e 22 giugno 2005)
- La competenza per **"corrispondenza informativa"** è unica ed unitaria per l'intero procedimento e non può pertanto essere moltiplicata per il numero di corrispondenze effettive, ma deve essere esposta in importo fisso una sola volta nell'ambito del procedimento.
(delibere del 31 luglio 2006 e 22 gennaio 2007)
- I diritti per **"consultazioni"** e per **"corrispondenza"** sono previsti in modo unitario per l'attività prestata e devono essere esposti in importo fisso una sola volta nell'ambito del procedimento.
(delibere del 5 settembre 2005, 3 ottobre 2005, 19 giugno 2006, 4 dicembre 2006 e 3 dicembre 2007)
- La tariffa forense prevede una voce unica ed unitaria sia per le **"consultazioni"** sia per le **"corrispondenze"**, cosicché non appare conforme a tariffa esporre, in entrambi i casi, una moltiplicazione di voci.
(delibera del 3 aprile 2006)
- La voce di competenza per **"consultazioni"** (similmente alla analoga voce di onorario) è unica e unitaria, e si applica in importo fisso per tutte le consultazioni intercorse fra l'avvocato e il cliente, e non può quindi essere moltiplicata per il numero di consultazioni effettivamente svolte. Del pari, anche la voce per **"corrispondenza informativa"** è unica e unitaria, e va applicata in importo fisso una sola volta, e non può essere moltiplicata.
(delibera del 14 giugno 2006)
- Le competenze per **"consultazione cliente"** e **"corrispondenza informativa"** sono voci uniche, dovute una sola volta, salvo che nelle occasioni specificatamente indicate dalla Tariffa, qualora plurime all'interno del medesimo giudizio (sentenza non definitiva, ordinanza di rimessione in istruttoria, riassunzione).
(delibera del 4 novembre 2002)
- I diritti per **"corrispondenza" e "consultazioni"** debbono essere esposti una volta sola ciascuno per l'intero procedimento, anche tenuto conto dell'attività svolta dopo la pubblicazione della sentenza.
(delibera del 22 giugno 2005)
- In considerazione del carattere unitario del **procedimento di separazione**, non appare conforme ripetere per più di una volta (cioè, ripetendole sia per la fase presidenziale che per quella di merito) le voci **"corrispondenza" e "consultazioni"**.
(delibera del 2 maggio 2005)
- La voce **"consultazioni con il cliente"** è unica, indipendentemente dal numero concreto di consultazioni, sia nella tariffa degli onorari sia in quella dei diritti.
(delibere del 2 dicembre 2002, 30 giugno 2003, 22 settembre 2003, 11 settembre 2006, 12 aprile 2007, 18 luglio 2007 e 3 ottobre 2007)
- La competenza per **"consultazioni"** (anche telefoniche) è unica, indipendentemente dal numero di consultazioni svolte con il cliente, e può essere applicata una sola volta, in misura fissa, per l'intero giudizio.
(delibera del 6 giugno 2007)
- Non appare congruo esporre un importo di "**spese imponibili**" nella voce "**consultazioni con il cliente**", dovendosi ritenere tali spese imponibili già ricomprese nel rimborso spese generali, previsto dell'art. 15 della tariffa forense.
(delibere del 22 novembre 2004, 3 ottobre 2005 e 1° ottobre 2007)
- Per la voce **"consultazioni con il cliente"** la tariffa non prevede, diversamente dall'altra voce di competenza **"corrispondenza informativa"**, anche il **rimborso delle relative spese** (da intendersi pertanto già ricompresse nel rimborso spese generali previsto dall'art. 15 della tariffa).
(delibere del 5 settembre 2005 e 7 novembre 2005)

- Non sono dovuti diritti per ogni lettura o invio di lettere e fax, essendo la voce **corrispondenza** o "postali" unica e onnicomprensiva.
(delibera del 12 maggio 2003)
- In materia giudiziale non possono essere opinati onorari per la **corrispondenza informativa**, trattandosi di attività per la quale è prevista l'applicazione di competenza e non di onorario. La relativa competenza è dovuta dopo ogni provvedimento terminativo di una fase processuale.
(delibera del 26 marzo 2001)
- La competenza per **"accesso in Posta per raccomandata"** non è prevista nè vi é la possibilità del suo anche implicito riconoscimento.
(delibera del 3 marzo 2003)

➢ AUTENTICA DEL MANDATO:
- Non spetta al codifensore domiciliatario la competenza per **autenticazione del mandato**, quando a ciò provvide, alla presenza del cliente, il codifensore "*dominus*".
(delibera del 27 settembre 2004)

➢ FASCICOLO:
- La competenza per "**formazione fascicolo**" è dovuta solamente per il caso di formazione del fascicolo atti e documenti depositato in un procedimento giudiziale.
(delibera dell'11 ottobre 2004)
- La competenza per **"fascicolo e indice"** si riferisce esclusivamente al fascicolo degli atti e dei documenti che si deposita in cancelleria nelle controversie giudiziali.
(delibera del 14 giugno 2006)
- Non è applicabile alla fase esecutiva la competenza per **"fascicolazione e indice"**, non essendo prevista per tale fase la formazione di alcun fascicolo, con relativo indice degli atti e dei documenti, da depositare in giudizio.
(delibera del 7 novembre 2005)
- La tariffa non attribuisce la competenza per **collazione del fascicolo di parte**, ma solo di atti.
(delibera del 9 gennaio 2006)

➢ ATTI, MEMORIE E DEDUZIONI SCRITTE:
- Nel caso di attività di difesa svolta da **codifensore "*dominus*"** affiancato da **codifensore domiciliatario**, le competenze per la redazione degli atti difensivi (e relative scritturazioni e collazioni) spettano al solo codifensore *dominus*, tranne nel caso in cui il codifensore domiciliatario abbia concretamente compartecipato alla redazione degli atti difensivi congiuntamente al codifensore *dominus*, concordando con lo stesso la linea difensiva.
(delibera del 3 ottobre 2007)
- La **"redazione atto di riassunzione"** costituisce attività che dà diritto ad una corrispettiva voce di competenza, ma non anche di onorario.
(delibera del 10 gennaio 2005)
- Non può essere riconosciuto onorario per la **redazione della comparsa di costituzione di nuovo procuratore**, per la quale spetta unicamente la corrispondente competenza.
(delibera del 9 maggio 2005)
- La applicazione della competenza per "**deduzioni difensive d'udienza**" (**deduzioni a verbale**) è consentita solamente in presenza di ampie e articolate deduzioni scritte.
(delibera del 20 settembre 2004)
- Non si ritiene che, oltre alla competenza per la partecipazione alla udienza, sia dovuta in aggiunta anche la competenza per **"deduzioni a verbale"**, allorquando tali deduzioni si siano nel concreto limitate a rimettersi a giustizia ed a chiedere la fissazione dei termini previsti dal codice.
(delibera del 30 ottobre 2006)

- La competenza per **“deduzioni a verbale”** è, a parere di questo Consiglio, dovuta solamente nel caso in cui le relative verbalizzazioni abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d’udienza.
(delibere del 13 giugno 2005)
- La competenza per **“deduzioni”**, a parere di questo Consiglio, può essere esposta solamente in presenza di ampie e articolate deduzioni d’udienza, di contenuto ulteriore e diverso rispetto alle ordinarie istanze, deduzioni o attività d’udienza.
(delibere del 5 febbraio 2007, 16 aprile 2007, 6 giugno 2007, 18 giugno 2007, 16 luglio 2007, 10 settembre 2007, 19 novembre 2007 e 3 dicembre 2007)
- La competenza per **“deduzioni d’udienza”** può essere esposta esclusivamente in presenza di ampie e articolate deduzioni a verbale, diverse ed ulteriori rispetto alle deduzioni per le ordinarie attività d’udienza (quali richiesta di termini processuali, contestazioni generiche alle deduzioni avversarie, etc.).
(delibera del 23 aprile 2007)
- La voce **“deduzioni a verbale”** può essere applicata solamente quando le deduzioni verbalizzate siano di una portata ed ampiezza tale da estendersi, per qualità e quantità, oltre le ordinarie deduzioni d’udienza.
(delibera del 27 dicembre 2006)
- In occasione della partecipazione alle udienze, non appare conforme a tariffa esporre sistematicamente - oltre alla competenza per la partecipazione alla udienza (n. 19) - anche la ulteriore competenza per **"deduzioni di udienza"** (n. 13), poiché la competenza per "deduzioni a verbale" è, a parere di questo Consiglio, dovuta solamente nel caso in cui le relative deduzioni siano ampiamente articolate a verbale ed abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d'udienza.
(delibera del 22 gennaio 2007)
- Il diritto per **“istanza al giudice”** è dovuto solamente quando ha un oggetto diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto per le ordinarie attività processuali.
(delibera del 14 novembre 2005)

➢ ESAME ATTI, MEMORIE E DEDUZIONI AVVERSARIE:
- La tariffa di cui al d.m. n. 585/94 prevede un’unica voce di competenza per l’**esame di tutti gli scritti difensivi avversari** (diversamente da quanto prevede la tariffa di cui al d.m. n. 127/04, che ha modificato tale voce prevedendo che la competenza si applichi tante volte quante sono gli scritti difensivi di controparte).
(delibera del 14 giugno 2006)
- Nel caso di attività di difesa svolta da **codifensore “*dominus*”** affiancato da **codifensore domiciliatario**, le competenze per l’esame degli atti di controparte spettano al solo codifensore *dominus*, tranne nel caso in cui il codifensore domiciliatario abbia concretamente esaminato gli atti avversari congiuntamente al codifensore *dominus*, concordando con lo stesso la linea difensiva.
(delibera del 3 ottobre 2007)
- La competenze per **“esame deduzioni controparte”** è, a parere di questo Consiglio, dovuta solamente nel caso in cui le relative verbalizzazioni abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d’udienza.
(delibere del 13 giugno 2005, 6 giugno 2007 e 19 novembre 2007)
- La voce **“esame deduzioni (a verbale) avversarie”** può essere applicata solamente quando le deduzioni verbalizzate siano di una portata ed ampiezza tale da estendersi, per qualità e quantità, oltre le ordinarie deduzioni d’udienza.
(delibera del 27 dicembre 2006)
- In occasione della partecipazione alle udienze, non appare conforme a tariffa esporre sistematicamente - oltre alla competenza per la partecipazione alla udienza (n. 19) - anche la ulteriore competenza per **"esame deduzioni a verbale avversarie"** (n. 11), poiché la competenza

per "esame deduzioni a verbale di controparte" è, a parere di questo Consiglio, dovuta solamente nel caso in cui le relative deduzioni siano ampiamente articolate a verbale ed abbiano contenuto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d'udienza.
(delibera del 22 gennaio 2007)
- La competenza per **"esame deduzioni avversarie"** non spetta indiscriminatamente in occasione di ogni udienza, ma solamente quando il contenuto delle deduzioni a verbale vada oltre il contenuto tipico delle attività d'udienza, e cioè quando l'avversario non si limiti alle ordinarie deduzioni d'udienza.
(delibera del 21 marzo 2007)
- La competenza per **"esame deduzioni d'udienza" (avversarie)** è dovuta solamente in presenza di ampie e articolate deduzioni a verbale, aventi oggetto ulteriore rispetto alle ordinarie attività d'udienza ed alle deduzioni di mero stile.
(delibera del 1° ottobre 2007)
- Non spettano al codifensore domiciliatario le competenze per "esame atto di appello", "esame comparsa di risposta", "esame comparsa conclusionale" ed "esame conclusionale avversaria" (in generale, per "**esame degli atti difensivi**", tanto quelli del codifensore "*dominus*" che li abbia redatti, quanto quelli dell'avversario), competenze che spettano al solo "*dominus*" ovvero all'avversario.
(delibera del 27 settembre 2004)
- Le voci **"esame ricorso controparte"** e **"esame decreto ingiuntivo"** appaiono l'una duplicazione dell'altra trattandosi di atto unitario.
(delibera del 9 gennaio 2006)
- La tariffa forense non prevede la voce **"esame atto di precetto"** avversario, che è atto stragiudiziale e non difensivo.
(delibera del 9 gennaio 2006)
- Non può essere riconosciuta alcuna competenza per **"esame atti"** redatti dal precedente difensore.
(delibera del 24 settembre 2007)

➢ ESAME DOCUMENTI:
- La competenza per **"esame documenti avversari"**, a tariffa, spetta una sola volta prima di ogni ordinanza collegiale o sentenza.
(delibere del 16 dicembre 2002, 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 5 luglio 2004, 20 settembre 2004, 17 gennaio 2005, 3 ottobre 2005 e 7 novembre 2005)
- La competenza per **"esame documenti controparte"** può essere esposta una sola volta, cumulativamente, nell'intero giudizio.
(delibere del 9 gennaio 2006 e 18 luglio 2007)
- La competenza per **"esame documentazione di controparte"** è unica e unitaria per l'intero procedimento, e può essere esposta una sola volta a prescindere dal numero di occasioni processuali nelle quali controparte ha proceduto al deposito di documenti.
(delibera dell'8 ottobre 2007)
- La competenza per **"esame documenti di controparte"** è unitaria e deve quindi essere esposta una volta sola per tutto il procedimento e non ogni qualvolta la controparte, nel corso del procedimento, procede al deposito di documentazione.
(delibera del 5 settembre 2005)
- La voce per **"esame documentazione controparte"** è unica e unitaria, e si applica a tutta la documentazione prodotta dalla controparte nell'ambito del procedimento, cosicché non è quindi possibile moltiplicare tale voce per il numero di documenti effettivamente prodotti.
(delibera del 14 giugno 2006)
- La competenza per **"esame documenti"** può essere esposta una sola volta nell'ambito del procedimento, con riferimento a ciascuna controparte.
(delibera del 29 gennaio 2007)

- La tariffa non prevede alcuna voce per **“esame documenti prodotti” (dalla propria parte)** in aggiunta alla diversa voce, che invece è dovuta, per “esame documentazione avversaria”.
(delibera del 4 dicembre 2006)
- Non può essere riconosciuta alcuna competenza per **“esame documenti”** prodotti dal precedente difensore.
(delibera del 24 settembre 2007)

➢ ESAME PROVE:
- La voce **“esame prove testimoniali”** è unica e può essere esposta e richiesta una volta sola nel procedimento.
(delibere del 6 ottobre 2003 e 31 dicembre 2005)

➢ ESAME DECRETI E ORDINANZE:
- Non tutte le **ordinanze emesse a seguito d’udienza** attribuiscono diritto ad esporre una competenza, ma solamente quelle in cui il giudice non si limita alla fissazione della successiva udienza o agli incombenti ordinari.
(delibere del 15 novembre 2004 e 13 giugno 2005)
- I **decreti** o **ordinanze** per il cui **esame** può esporsi una relativa competenza sono solamente quelle riservate e quelle, emesse in udienza, nelle quali il giudice non si sia limitato a disporre i rinvii e ad assegnare i termini di rito.
(delibera dell’8 ottobre 2007)
- Il diritto per **“esame decreto o ordinanza”** è dovuto solamente quando i relativi provvedimenti hanno un oggetto diverso ed ulteriore rispetto a quello previsto per le ordinarie attività processuali.
(delibera del 14 novembre 2005)
- La voce **“esame dispositivo ordinanza”** appare applicabile solamente a quelle ordinanze che non si limitano a disporre le ordinarie attività processuali.
(delibera del 9 gennaio 2006)
- La competenza per **“esame ordinanza”** può essere riconosciuta, a parere di questo Consiglio, solamente quando la stessa abbia un contenuto diverso e ulteriore rispetto al disporre rinvii per scansionare le ordinanze attività d’udienza.
(delibera del 5 febbraio 2007)
- La competenza per **“esame ordinanza”** è applicabile solamente quando l’ordinanza non abbia ad oggetto la ordinaria fissazione della udienza successiva e dei termini processuali previsti dal codice di rito.
(delibera del 1° ottobre 2007)
- In occasione della partecipazione alle udienze, non appare conforme a tariffa esporre sistematicamente - oltre alla competenza per la partecipazione alla udienza (n. 19) - anche la ulteriore competenza per **"esame ordinanza del giudice"** (n. 15), poiché tale competenza è, a parere di questo Consiglio, dovuta solamente nel caso in cui il giudice non si limiti alla fissazione della successiva udienza o agli incombenti ordinari.
(delibera del 22 gennaio 2007)
- La competenza per **“esame ordinanza”** non spetta indiscriminatamente in occasione di ogni udienza, ma solamente quando il contenuto delle ordinanze vada oltre il contenuto tipico delle attività d’udienza, e cioè quando il giudice non si limiti a dettare la ordinaria scansione delle udienze, con concessione dei termini rituali.
(delibera del 21 marzo 2007)
- La voce **“esame ordinanza”** non può essere applicata indiscriminatamente a tutte le udienze, ma solamente allorquando l’ordinanza resa abbia contenuto ulteriore rispetto alla attività ordinaria di concessione dei termini processuali e di fissazione della successiva udienza.
(delibera del 29 ottobre 2007)

- Non tutte le **ordinanze emesse a seguito d'udienza** attribuiscono diritto ad esporre la competenza per il relativo esame, ma solamente quelle nelle quali il giudice non si limita alla fissazione della successiva udienza o agli incombenti ordinari.
(delibera del 16 luglio 2007)
- La competenza per **esame del provvedimento all'esito della trattazione** è dovuta solo per le ordinanze riservate *et similia*.
(delibera del 25 marzo 2002)
- Per la voce **"esame ordinanza G.I."** la tariffa attribuisce il diritto base (*cfr.* tabella B, n. 15) e non raddoppiato, come è invece previsto per l'esame della sentenza.
(delibere del 5 settembre 2005 e 7 novembre 2005)
- Per l'**"esame ordinanza di ammissione alle prove"** la tariffa prevede, al pari di ogni altra ordinanza, una competenza con importo di base e non raddoppiato.
(delibera del 5 settembre 2005)
- La competenza per **"esame ordinanza istruttoria"** è unica, e non può essere moltiplicata per il numero di testi ammessi.
(delibera dell'8 ottobre 2007)
- Nel procedimento arbitrale, per le voci **"esame verbale collegio"**, **"esame ordinanza collegio"** e **"esame informativa presidente collegio"** va applicata la competenza base e non raddoppiata (*cfr.* tabella B, n.15).
(delibera del 19 settembre 2005)

➢ ESAME TITOLO ESECUTIVO:
- La voce "disamina formula" è duplicativa della voce **"disamina titolo esecutivo"**.
(delibera del 13 novembre 2006)

➢ COPIE:
- La competenza per **"richiesta copia"** (n. 30 nella tabella B dei diritti) va moltiplicata, a parere di questo Consiglio, non per il numero di copie rilasciate, ma per le occasioni nelle quali il difensore ha fatto richiesta alla cancelleria di estrarre copie dal fascicolo del procedimento.
(delibera dell'8 ottobre 2007)
- Per il **"diritto di copia"** dei documenti avversari la tariffa prevede una autonoma voce (di importo inferiore rispetto alla competenza base), da ritenersi assorbente della voce per l'accesso agli uffici, che è un diritto che può essere esposto solamente quando la relativa attività non sia oggetto di specifica voce di competenza.
(delibera del 18 settembre 2006)
- La voce **"richiesta copie"** comprende già in sé anche il relativo ritiro, il quale non attribuisce diritto ad una distinta competenza.
(delibere del 29 settembre 2003, 6 ottobre 2003, 15 novembre 2004, 22 novembre 2004, 14 febbraio 2005, 7 marzo 2005, 13 giugno 2005, 22 giugno 2005, 26 settembre 2005, 3 ottobre 2005, 14 giugno 2006, 25 settembre 2006, 12 marzo 2007 e 23 aprile 2007)
- La competenza per **"richiesta copie"** contiene ed assorbe anche l'attività di ritiro delle stesse, per le quali non matura un diritto separato e distinto.
(delibere del 17 ottobre 2005, 7 novembre 2005, 9 gennaio 2006, 27 dicembre 2006, 21 marzo 2007, 16 aprile 2007, 18 luglio 2007, 23 luglio 2007 e 7 novembre 2007)
- La competenza per **"richiesta copie"** contiene già anche l'attività per **"ritiro copia"**, che quindi si ritiene non possa essere esposta separatamente.
(delibera del 24 luglio 2006)

➢ COPIA ED ESAME VERBALI:
- Si rileva che appare congruo esporre le competenze per **"copia verbali"** e per il **relativo esame** una sola volta nell'ambito del medesimo procedimento.

(delibera del 3 ottobre 2005)
- Le competenze per **"esame verbale"**, ripetute per ogni udienza, vanno ricondotte ad un'unica voce di competenza, unitaria per l'esame di tutti i verbali del singolo procedimento.
(delibera del 5 settembre 2005)

➢ DEPOSITI, ISCRIZIONE A RUOLO, COSTITUZIONE:
- La competenza per **"deposito atti"** si riferisce al deposito in cancelleria, e quindi non può essere applicata nel caso di allegazione di foglio di deduzioni a verbale.
(delibera dell'8 ottobre 2007)
- Le competenze "**costituzione**" e "**deposito fascicolo**" rappresentano l'una duplicazione dell'altra.
(delibera del 27 settembre 2004)
- Le competenze per **"deposito fascicolo in cancelleria"** e **"costituzione"** appaiono l'una duplicazione dell'altra, trattandosi della medesima attività.
(delibere del 22 gennaio 2007 e 21 marzo 2007)
- Le voci **"iscrizione a ruolo"**, **"costituzione in giudizio"** e **"deposito in Cancelleria"** sono l'una duplicativa dell'altra e vanno accorpate in una unica competenza.
(delibera del 29 ottobre 2007)
- Il diritto per **"costituzione in giudizio"** spetta al solo domiciliatario (e non anche al *dominus*), che ha materialmente depositato la comparsa di costituzione.
(delibera del 7 novembre 2005)
- La competenza per "**deposito documentazione probatoria**" può essere esposta solamente quando il deposito venga eseguito non contestualmente al deposito della "memoria istruttoria".
(delibera del 20 settembre 2004)
- Non sono dovute le competenze per **"deposito citazione"** e per **"deposito fascicolo"**, che sono ricomprese in quella di **"iscrizione a ruolo"**.
(delibera del 3 marzo 2003)
- Non appare conforme affiancare il diritto di **"deposito"** alle competenze per **"iscrizione a ruolo" e "costituzione"**, che entrambe assorbono la coincidente attività di deposito.
(delibera del 2 maggio 2005)
- Le competenze per **"iscrizione della causa a ruolo"** e **"costituzione in giudizio"** sono l'una duplicazione dell'altra.
(delibere del 7 novembre 2005, 6 marzo 2006, 18 ottobre 2006, 12 marzo 2007 e 3 dicembre 2007)
- Le voci **"iscrizione causa al ruolo"** e **"costituzione"** appaiono l'una duplicazione dell'altra, trattandosi di attività coincidenti.
(delibera del 31 luglio 2006)
- Le competenze per **"iscrizione a ruolo"** e per **"costituzione in giudizio"** appaiono l'una duplicazione dell'altra, quando il cliente è attore ovvero ricorrente.
(delibera del 5 febbraio 2007)
- La competenza per **"accesso cancelleria"** è duplicativa rispetto a quella per **"iscrizione a ruolo"**.
(delibera del 3 dicembre 2007)
- Le competenze per **"costituzione in giudizio"**, **"deposito atti in cancelleria"** e **"accesso ufficio"** sono tutte duplicative rispetto alla competenza per **"iscrizione causa ruolo"**.
(delibere del 23 luglio 2007 e 7 novembre 2007)
- Le voci **"deposito atti"** e **"costituzione in giudizio"** appaiono l'una duplicazione dell'altra.
(delibere del 9 gennaio 2006, 27 marzo 2006 e 29 ottobre 2007)
- I diritti per **"deposito fascicolo"** e **"deposito nota di iscrizione a ruolo"** appaiono l'uno duplicazione dell'altro.
(delibera del 3 ottobre 2005)
- Le competenze per **"deposito fascicolo"** e **"costituzione"** sono indebitamente duplicative della competenza per **"iscrizione della causa a ruolo"**.
(delibera del 18 luglio 2007)

- Non può essere esposta competenza per **"deposito" di foglio deduzioni a verbale**, poiché per deposito si intende esclusivamente il deposito in cancelleria e non in udienza.
(delibera del 9 gennaio 2006)
- Il diritto per **"deposito nota spese"** è assorbito da quello per **"deposito fascicolo"** (o viceversa), cosicché è dovuta solamente una delle due competenze.
(delibera del 3 ottobre 2005)
- Le voci **"scambio"** e **"deposito"** appaiono duplicative l'una dell'altra, e devono essere accorpate in unica voce.
(delibera del 4 dicembre 2006)

➢ ACCESSI ALLA CANCELLERIA:
- La competenza per **"accesso agli uffici"** è dovuta solamente quando non assorbita da competenza specifica che preveda l'accesso agli uffici per l'espletamento della attività di difesa.
(delibera del 17 ottobre 2005)
- La competenza per **"accesso all'ufficio"** è dovuta solamente quando l'accesso non sia svolto per attività già tipicamente previste dalla tariffa.
(delibere del 14 giugno 2006, 18 ottobre 2006, 22 gennaio 2007, 12 marzo 2007, 16 aprile 2007, 23 aprile 2007 e 17 dicembre 2007)
- La competenza per **"accesso ufficio"** può essere riconosciuta solamente quando non assorbita da competenze per attività tipiche previste dalla tariffa, e non può essere a queste sommata.
(delibera del 10 settembre 2007)
- Le competenze per **"accesso all'ufficio"** possono essere esposte solamente per attività per le quali non sia prevista una delle competenze tipiche previste dalla attività forense (e, in tal caso, tale diversa attività va specificata).
(delibere del 16 aprile 2007, 18 giugno 2007 e 10 settembre 2007)
- La competenza per **"accesso ufficio"** spetta esclusivamente in presenza di accessi alla cancelleria per attività non già ricomprese nelle competenze tipiche elencate nella tariffa, e che in ragione della loro specificità vanno espressamente descritte.
(delibera dell'8 ottobre 2008)
- La competenza per "**accesso alla cancelleria**" può essere esposta solamente quando non sia assorbita da specifica competenza per l'incombente che viene svolto con l'accesso alla cancelleria: quindi, tale competenza non è dovuta in aggiunta alle voci di competenza quali "deposito", "richiesta copie", "notifica", eccetera.
(delibera del 22 novembre 2004)
- La voce **"accesso agli uffici"** può essere riconosciuta solamente quando la relativa attività non sia già ricompresa in altra voce di competenza prevista per l'attività tipica svolta (pertanto nella fattispecie appare duplicazione della voce **"esame dispositivo ordinanza assegnazione"**, e **"deposito atti in cancelleria"**).
(delibera del 9 gennaio 2006)
- La competenza per **"accesso all'ufficio"** è assorbita da quella per **"costituzione"**.
(delibera del 17 ottobre 2005)

➢ NOTIFICA:
- Alla luce dell'attuale Tariffa Forense, il diritto **"accesso agli uffici per ritiro atto notificato"** (B/45) deve ritenersi assorbito nel diritto **"esame relata di notifica"** (B/23).
(delibere del 10 febbraio 2003, 7 marzo 2005 e 28 maggio 2007)
- La competenza per **"ritiro atti notificati"** è assorbita da quella per **"esame relata"** e non è quindi dovuta.
(delibere del 3 ottobre 2005, 7 novembre 2005, 6 marzo 2006, 25 settembre 2006, 2 ottobre 2006, 27 novembre 2006, 3 ottobre 2007, 3 dicembre 2007 e 17 dicembre 2007)

- La voce **“ritiro notifica”** non è autonoma e distinta rispetto a quella di **“esame relata”**, che la contiene e assorbe.
(delibere del 13 novembre 2006 e 19 novembre 2007)
- Le voci **“accesso uffici per notifica”** e **“notifica della citazione”** sono da considerarsi un’unica voce.
(delibera del 3 marzo 2003)
- Le competenze esposte per **accesso all'ufficio per notifica, ritiro atto notificato, accesso alla cancelleria per iscrizione a ruolo** non sono dovute in quanto già comprese, rispettivamente, nelle competenze previste per notifica atto, esame relata, iscrizione a ruolo.
(delibera del 3 aprile 2000)
- A parere di questo Consiglio, non è dovuta una voce di competenza per **“apposizione relata”**.
(delibera del 19 novembre 2007)
- Per la redazione della **relata di notifica**, non appare dovuta una competenza ulteriore rispetto a quella dovuta per la redazione dell'atto in calce al quale la stessa viene predisposta dal legale.
(delibera del 22 gennaio 2007)
- La competenza per **“esame relata”** non spetta per gli atti notificati dalla controparte.
(delibera del 21 marzo 2007)

➢ VACAZIONI:
- Per le attività svolte innanzi al Tribunale di Bologna da legale iscritto al medesimo Albo non appare congrua la applicazione di diritti supplementari per le **“vacazioni”**.
(delibere del 17 ottobre 2005, 18 ottobre 2006, 4 dicembre 2006 e 22 gennaio 2007)
- Questo Consiglio ritiene non dovuta alcuna competenza per **“vacazioni”** quando l’attività di difesa viene svolta dal legale innanzi ad un ufficio giudiziario nella cui sede il difensore ha il proprio studio e svolge stabilmente la propria attività.
(delibere del 5 febbraio 2007 e 8 ottobre 2007)
- La competenza per **“vacazioni”** può essere riconosciuta, a parere di questo Consiglio, esclusivamente quando il legale si porti, per esercitare la attività difensiva, al di fuori del Comune nel quale esercita stabilmente la propria attività professionale.
(delibera del 16 luglio 2007)

➢ UDIENZA:
- In occasione di ogni udienza non sono dovuti, in aggiunta alla competenza per la partecipazione all'udienza (quando non di mero rinvio), nè la **vacazione**, nè l’**esame degli scritti avversari**, nè l’**esame della documentazione avversaria**.
(delibera dell'1 ottobre 2001)

➢ ASSISTENZA ALLE PROVE:
- La competenza per **“assistenza agli atti di istruzione probatoria”** non può essere moltiplicata per il numero dei testi escussi o delle parti interrogate, ma solamente per il numero di ore (o frazione di ora) per le quali le relative udienze si sono eventualmente prolungate.
(delibera del 16 luglio 2007)

➢ ESAME DELLE PROVE:
- La competenza per **“esame delle prove testimoniali”** è unica, e non può essere moltiplicata per il numero di testi escussi.
(delibera dell’8 ottobre 2007)

➢ CONSULENZA TECNICA:
- Le attività di **"esame giuramento C.T.U."** e di **"esame dei quesiti formulati al C.T.U."** possono essere ricomprese in un'unica competenza.

(delibera del 22 gennaio 2007)
- La tariffa forense non prevede competenze per le voci **"allegazione documenti"**, **"esame nomina C.T.P. avversario"** e **"pagamento C.T.U."**.
(delibera del 9 gennaio 2006)
- Le voci dei diritti procuratori **"produzione note C.T.P."** ed **"esame osservazioni C.T.P."** non sono contemplate dalla tariffa forense.
(delibera del 16 ottobre 2006)
- Per la **nomina e, analogamente, per la sostituzione del C.T.P.**, la tariffa forense attribuisce una voce di competenza, ma non anche una corrispettiva voce di onorario, posto anche che la detta istanza non può essere equiparata a una memoria, così come intesa alla tabella A, n. 3, voce 17 della tariffa forense.
(delibera del 5 luglio 2004)
- La tariffa non prevede alcuna competenza per **"esame nomina C.T.P. controparte"**.
(delibera del 22 gennaio 2007)

➢ PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:
- Nel caso di difesa svolta da codifensore *dominus* affiancato da codifensore domiciliatario, spettano al solo codifensore *dominus* le competenze per **"precisazione delle conclusioni"** e per **"esame delle conclusioni avversarie"**, quando la decisione di confermare ovvero modificare le conclusioni precisate sia stata presa, in via esclusiva, dal solo codifensore *dominus*.
(delibera del 1° ottobre 2007)

➢ NOTA SPESE GIUDIZIALE:
- La competenza per la **redazione della nota spese** è applicabile solamente al caso in cui la nota sia stata depositata in giudizio, per i fini della liquidazione da parte del giudicante.
(delibere del 20 settembre 2004 e 25 settembre 2006)
- Nel procedimento di separazione consensuale, non essendo previsto il deposito di nota giudiziale, non è dovuta alcuna competenza per **"redazione nota spese" (e relativa scritturazione e collazione)**.
(delibera del 17 ottobre 2005)
- Nel procedimento di sfratto per morosità, non è dovuta al legale dell'intimato alcuna competenza per **"redazione nota spese"**, poiché in tale procedimento la nota spese giudiziale viene depositata dal legale dell'intimante, e non da quello dell'intimato.
(delibera del 21 novembre 2005)

➢ OPERA PRESTATA PER LA CONCILIAZIONE:
- La competenza **"opera prestata per la conciliazione"** è dovuta solamente quando la conciliazione sia riuscita (con conseguente accordo, giudiziale ovvero stragiudiziale, sostitutivo della emissione della sentenza).
(delibera del 9 gennaio 2006)

➢ TIPICITÀ DELLE COMPETENZE:
- Non è prevista alcuna competenza per **"esame decreto del Presidente del Tribunale di assegnazione della causa alla Sezione"**.
(delibera del 22 gennaio 2007)
- In un procedimento di separazione consensuale non spetta alcuna competenza per **"esame del testo integrale della sentenza"**, poiché non viene emessa alcuna sentenza o provvedimento equivalente.
(delibera del 16 aprile 2007)
- Non esiste una voce di competenza per "**ricerca documenti**".

(delibere del 20 settembre 2004, 5 settembre 2005, 14 novembre 2005, 6 marzo 2006, 24 luglio 2006, 22 gennaio 2007, 12 marzo 2007, 16 aprile 2007, 23 aprile 2007, 18 giugno 2007, 23 luglio 2007, 10 settembre 2007 e 17 dicembre 2007)
- La tariffa non prevede una voce di competenza per una generica attività di "**ricerca documenti**" (ma, eventualmente, per richiesta di specifici documenti: cfr. voce n. 29 della tabella B).
(delibera del 9 ottobre 2006)
- La tariffa forense non prevede la voce di competenza per **"dichiarazione resa dalla parte"**.
(delibera del 23 luglio 2007)
- Non è dovuta la competenza per **"ritiro contratto registrato"** poiché la tariffa giudiziale prevede un'unica voce per "provvedere alla registrazione ... ivi compresa ogni attività inerente".
(delibera del 22 gennaio 2007)
- Non si ritiene possano essere esposte competenze per **"esame verbale verifica confine"** e **"esame D.I.A."**, non previste dalla tariffa forense, per le quali l'attività di disamina può essere ricompresa nella voce di onorario per il procedimento.
(delibera del 24 luglio 2006)
- Nel procedimento di **espropriazione immobiliare** non dà diritto a competenza la redazione della **"relazione ventennale"** (che è predisposta dal notaio, e non dal legale).
(delibera del 7 marzo 2005)
- La competenza per **"legalizzazione documenti"** non spetta in abbinamento alla redazione e bollatura degli atti processuali, ma solamente nel caso – del tutto diverso – in cui venga richiesta, all'Ufficio competente presso la Procura della Repubblica, la legalizzazione ovvero la asseverazione (a seconda del paese estero per il quale il documento deve essere fatto valere) di documenti da far valere per l'estero.
(delibera del 29 gennaio 2007)
- La voce di competenza per **"cessazione incarico"** non trova riscontro nella tariffa forense.
(delibera del 3 dicembre 2007)

➢ DIRITTI DI DOMICILIAZIONE:
- Il diritto per "**domiciliazione**" spetta solo se il legale svolga la funzione di semplice "domiciliatario", e non anche nella ipotesi in cui il legale svolga l'attività di procuratore.
(delibera del 14 maggio 2001)
- La competenza per **"domiciliazione"** spetta al legale (esclusivamente) domiciliatario, e non al difensore *"dominus"*.
(delibera del 17 dicembre 2007)
- La competenza per "procuratore domiciliatario" (*rectius*, per **"diritti di domiciliazione"**) è dovuta solamente al legale che non abbia anche svolto attività di difesa, ma che si sia limitato a fornire il proprio domicilio per la ricezione di atti.
(delibera del 14 novembre 2005)
- La competenza per **"domiciliazione"** è dovuta solamente quando il legale svolga funzione di mera domiciliazione, e non sia anche codifensore.
(delibera del 18 ottobre 2006)
- Il **diritto di domiciliazione** è dovuto al procuratore esclusivamente domiciliatario e non può essere richiesto unitamente e oltre alle singole e specifiche voci dei diritti della tabella B, I.
(delibera del 9 dicembre 2002)
- La voce **"domiciliazione"** non è cumulabile con gli altri singoli diritti.
(delibera del 12 maggio 2003)
- Non sono dovuti i **diritti di domiciliazione**, quando nella nota sono esposte specifiche e dettagliate voci di competenza.
(delibere del 15 novembre 1999, 11 luglio 2005 e 22 novembre 2006)

➢ PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE:

- Nel procedimento di separazione non appaiono dovute le voci per **"fascicolo e indice"**, **"iscrizione a ruolo"**, **"costituzione in giudizio"**, **"notifica"** ed **"esame relata"** riferite alla fase di **passaggio fra la fase presidenziale e quella di merito**, poiché il procedimento progredisce d'ufficio dalla prima alla seconda fase, senza necessità di svolgimento, da parte del legale, delle attività sopra elencate.
(delibera del 18 luglio 2007)

➢ PROCEDIMENTI INNANZI ALLE MAGISTRATURE SUPERIORI:
- Per l'attività di **assistenza giudiziale davanti alle magistrature superiori**, la tariffa professionale non prevede la spettanza all'avvocato delle "competenze".
(delibera del 18 marzo 2002)
- Nel giudizio avanti il **Consiglio di Stato** non sono dovute le competenze.
(delibere del 21 ottobre 2002 e 26 settembre 2005)
- Avanti al **Consiglio di Stato** non sono riconosciuti i "diritti" ma solo il rimborso spese.
(delibera del 3 aprile 2006)
- Nel **giudizio avanti la Corte di Cassazione** non sono dovute "competenze".
(delibere del 18 novembre 2002 e 5 maggio 2003)
- Per il **giudizio di cassazione** non sono riconosciuti diritti non essendovi attività procuratoria.
(delibera del 20 febbraio 2006)

TARIFFA CIVILE STRAGIUDIZIALE
(ONORARI)

➢ UNITARIETÀ DELL'ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- L'attività prestata nell'espletamento di un incarico stragiudiziale va considerata nella sua **unitarietà** con riferimento alle voci della Tabella e non va considerata in modo frazionato per ogni singolo episodio sì da configurare una molteplicità di incarichi laddove questo è stato unico.
(delibera del 7 giugno 2004)
- L'**esame e studio della pratica** va indicato una volta sola.
(delibera del 9 luglio 2001)

➢ RAPPORTO FRA ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE:
- Non possono essere opinati **onorari per prestazioni stragiudiziali, strumentali al giudizio** e comunque assorbiti dall'opera prestata per la conciliazione, quando avvenuta.
(delibera del 19 giugno 2000)
- Non sono dovuti onorari per la **fase stragiudiziale**, quando assorbita dall'attività giudiziale.
(delibere del 10 luglio 2000, 20 novembre 2000 e 14 gennaio 2002)
- Non sono dovuti onorati per **assistenza stragiudiziale** allorquando alla stessa sia seguita l'**assistenza giudiziale**.
(delibera del 14 maggio 2007)
- Non possono essere opinati gli onorari per l'**attività stragiudiziale** qualora la medesima risulti **strumentale al radicamento della causa**.
(delibera del 9 marzo 1998)
- In presenza di giudizio in corso, le **attività stragiudiziali** vengono assorbite da quelle **giudiziali**.
(delibera del 17 marzo 2003)
- Quando l'**attività stragiudiziale** attiene strettamente alla definizione di quella **giudiziale**, non costituendo regolamentazione di altri e/o diversi diritti, le prestazioni indicate ed esposte per l'attività stragiudiziale trovano adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali cui si

deve aggiungere la voce "opera prestata per la conciliazione", con esclusione delle voci componenti la nota per l'attività stragiudiziale.
(delibera del 3 aprile 2006)
- Per consolidato orientamento del Consiglio, il compenso per l'**assistenza stragiudiziale**, allorquando ad essa sia seguita l'**assistenza giudiziale per la identica questione**, deve essere ricompreso nel compenso per l'attività di assistenza giudiziale, e non può essere liquidato separatamente.
(delibera del 31 luglio 2006)
- L'onorario per l'attività di **assistenza stragiudiziale** che ha preceduto la assistenza prestata nel successivo procedimento **giudiziale** (avente ad oggetto la medesima controversia) va considerato assorbito nell'onorario maturato per la fase giudiziale.
(delibera del 23 luglio 2007)
- Per orientamento consolidato di questo Consiglio, gli onorari per l'attività di **assistenza stragiudiziale** che ha preceduto l'attività difensiva **giudiziale** devono essere ritenuti assorbiti dalla seconda.
(delibere del 9 luglio 2007 e 3 dicembre 2007)
- Non può essere opinato separatamente un onorario per **assistenza stragiudiziale, in presenza di procedimento giudiziale di pari oggetto**, i cui onorari assorbono quelli della parallela attività di difesa stragiudiziale.
(delibera del 29 gennaio 2007)
- La eventuale **attività stragiudiziale svolta dal difensore in questioni oggetto di successivo sviluppo giudiziale** non attribuisce diritto a separato compenso, venendo – come anche stabilito dalla giurisprudenza della corte di Cassazione – gli onorari per la fase stragiudiziale (o, per meglio dire, pre-giudiziale) assorbiti da quelli maturati per la successiva fase giudiziale.
(delibere del 26 aprile 2004 e 22 novembre 2004)
- Vanno opinate sulla scorta della tariffa stragiudiziale civile tutte le attività di difesa svolte in una **controversia nella quale non vi sia stata costituzione** nel giudizio promosso dalla controparte.
(delibera del 9 luglio 2001)

➢ ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E CONCILIAZIONE:
- Non è prevista dalla Tabella stragiudiziale la voce "**opera prestata per la conciliazione**".
(delibere del 7 giugno 2004 e 7 marzo 2005)
- Costituisce attività stragiudiziale anche quella di assistenza davanti alla **commissione di conciliazione**.
(delibera del 9 luglio 2001)
-L'assistenza prestata nel **procedimento conciliativo innanzi alla Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro** deve essere qualificata, a parere di questo Consiglio, come attività stragiudiziale, ovvero alla stessa equiparata, ai fini della applicazione dei relativi onorari.
(delibera del 28 novembre 2005)

➢ CONSULENZA E ASSISTENZA, PARERI ORALI[2]:
- Fra le prestazioni di consulenza stragiudiziale, gli onorari previsti alle voci A (*"consultazioni orali"*) e B (*"pareri"*) sono fra loro alternativi e non cumulabili.
(delibera del 21 febbraio 2005)
- Negli onorari stragiudiziali non è consentito cumulare le prestazioni di **consulenza** con quelle di **assistenza**.
(delibere del 16 ottobre 2000, 7 gennaio 2002, 14 gennaio 2002, 5 giugno 2003, 21 luglio 2003, 28 luglio 2003, 21 febbraio 2005 e 16 maggio 2005)

---

[2] Si segnala che ai sensi dell'art. 1 della tariffa stragiudiziale di cui al D.M. n. 127/2004 è ora possibile cumulare gli onorari per le prestazioni di consulenza e di assistenza.

- Qualora alle prestazioni di **consulenza** si sovrappongano le prestazioni di **assistenza**, deve ritenersi che le seconde assorbano le prime.
(delibera del 23 febbraio 1998)
- Nelle prestazioni stragiudiziali, la voce **"parere orale"** deve intendersi assorbita nelle voci relative all'**assistenza**.
(delibere del 24 marzo 2003 e 4 aprile 2005)
- In materia stragiudiziale, le **consultazioni orali anche telefoniche** sono assorbenti dell'onorario per pareri orali; l'**assistenza a riunioni** deve intendersi quale conferenza di trattazione con le parti ed il collega avversario.
(delibera del 27 marzo 2000)
- Per la fase di attività stragiudiziale non risultano dovuti onorari per il parere orale, essendo la prestazione di **consulenza** già compresa in quella di **assistenza**.
(delibera del 31 marzo 2003)
- Le prestazioni di **consulenza**, anche quando consistente nella redazione di un parere scritto, costituiscono attività assorbente ed escludente quella riconducibile alle prodomiche e consequenziali prestazioni di **assistenza**.
(delibera del 7 febbraio 2005)
- Nelle **"prestazioni di consulenza"** non è prevista la voce **"esame e studio pratica"**, essendo la voce già comprensiva di "informativa e studio particolare".
(delibera dell'11 novembre 2002)
- L'**esame di una bozza di contratto già predisposta** al fine di suggerire modifiche o integrazioni costituisce una prestazione di consulenza e non di assistenza (*cfr.* Cass. n. 4842/1989).
(delibera del 31 luglio 2006)
- La voce **"esame e studio pratica"** relativa alla attività di assistenza conclusasi con la redazione del facsimile di lettera da inviare alle autorità può considerarsi assorbita nel compenso per il **parere scritto** che ne costituisce l'unico presupposto.
(delibera del 31 luglio 2006)
- La voce **"consulenza preliminare"** è da ricomprendersi nell'**"esame e studio della pratica"**.
(delibera dell'8 maggio 2006)
- La voce **"pareri orali"** non è cumulabile con la voce **"esame e studio pratica"**.
(delibera del 13 gennaio 2003)
- La voce **"parere orale"** per l'attività prestata a proposito della eventuale proposizione di impugnazione, poi effettivamente presentata, è assorbita in essa.
(delibera del 12 aprile 2006)
- Nell'attività stragiudiziale di **consulenza** non sono previste le voci **"posizione archivio"** ed **"esame e studio pratica"**.
(delibera del 27 giugno 2005)

➢ TIPICITÀ DELLE VOCI DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- La voce **"redazione memoria difensiva"** non è prevista tra quelle della tariffa stragiudiziale.
(delibera del 16 ottobre 2006)
Le voci per **"disamina"**, **"corrispondenza informativa"** e **"consultazioni cliente"** non sono applicabili alla assistenza stragiudiziale, essendo voci applicabili alla sola assistenza giudiziale.
(delibera del 12 giugno 2006)
- La voce **"consultazioni orali con il cliente"** non esiste tra le voci della tariffa stragiudiziale e costituisce duplicazione della voce **"conferenza di trattazione in studio"**.
(delibera del 4 settembre 2006)
- La voce **"consultazioni"** non trova riscontro nella tariffa stragiudiziale, dovendosi invece indicare specificatamente le singole **"conferenze di trattazione"**.
(delibera dell'11 giugno 2007)
- La tariffa stragiudiziale non prevede onorari per **esame delle lettere di controparte**.

(delibera del 23 luglio 2007)
- La tariffa stragiudiziale non prevede voci di onorario per l'**esame delle singole corrispondenze ricevute** (ma solo per quelle predisposte ed inviate), la cui attività deve essere intesa come ricompresa nella voce generale di "esame e studio pratica".
(delibere del 10 maggio 2004 e 21 febbraio 2005)
- La tariffa in materia stragiudiziale non prevede una voce di onorario per l'**esame di ogni singola corrispondenza ricevuta**, bensì una complessiva voce di onorario per "esame e studio della pratica", all'interno della quale deve intendersi ricompreso anche l'esame delle singole corrispondenze ricevute.
(delibera del 28 novembre 2005)
- La tariffa stragiudiziale non prevede voci di onorario per l'**esame delle comunicazioni scritte inviate da terzi al legale**, ma esclusivamente una voce unica e unitaria per **"esame e studio della pratica"**, che pertanto, in conformità all'orientamento consolidato del Consiglio, ricomprende ed assorbe l'attività di esame delle comunicazioni scritte ricevute dal legale.
(delibera del 18 settembre 2006)
- La voce "**esame fax**" non trova riscontro nella tariffa forense.
(delibera del 23 luglio 2001)
- Nell'attività stragiudiziale le voci "**esame lettera**" ed "**esame relazione tecnica**" rientrano nella voce "esame e studio della pratica".
(delibera del 10 settembre 2001)
- La voce "**esame diffida di controparte**" non è prevista dalla tariffa.
(delibera del 12 luglio 2004)
- La voce **"esame documenti e atti"** non è prevista dalla tariffa stragiudiziale, essendo la relativa attività già ricompresa in quella di **"esame e studio pratica"**.
(delibera del 17 dicembre 2007)
- L'onorario esposto per **"disamina atto di diffida ad adempiere"** deve ritenersi come **"esame e studio pratica"**.
(delibera del 10 maggio 2006)
- Le voci **"corrispondenza informativa"** e **"ricerca documenti"** non sono previste nella tariffa stragiudiziale.
(delibera del 4 settembre 2006)
- In materia stragiudiziale non è dovuta la voce "**ricerca documenti**".
(delibere del 25 giugno 2001, 28 novembre 2005 e 20 marzo 2006)
- La voce **"ricerca e richiesta documenti"** non è ricompresa nella tariffa stragiudiziale e quindi non è dovuta.
(delibera del 4 settembre 2006)
- La voce **"predisposizione documenti"** non è prevista in tariffa.
(delibera dell'8 maggio 2006)
- La tariffa stragiudiziale civile non prevede una voce per **"ispezione dei luoghi"**, essendo il richiamo alla tariffa giudiziale per le "ispezioni" riferito alle ispezioni ipotecarie e catastali.
(delibere del 22 gennaio 2007 e 18 aprile 2007)
- Non sono dovuti onorari per **accessi presso un carrozzaio**.
(delibera del 27 aprile 2000)
- La voce "**definizione del risarcimento**" deve essere considerata come "conferenza di trattazione fuori studio".
(delibera del 9 luglio 2001)
- Non è prevista nella tariffa stragiudiziale una voce per **"assistenza al tecnico"** che si aggiunga agli onorari previsti per le singole conferenze di trattazione in cui si è tradotta l'attività di assistenza.
(delibera del 14 novembre 2005)

- PRATICHE DI SUCCESSIONE:

- Nel caso di attività svolta in pratica di successione, sono da escludere le voci esposte per le **prestazioni di gestione amministrativa**, dovendosi ritenere le stesse ricomprese nella voce per l'**assistenza in pratica di successione**.
(delibera del 26 luglio 2004)
- Nel caso in cui la nota porti voci di tariffa stragiudiziale riconducibili alle specifiche voci sia *sub* 1 (attività di consulenza), sia *sub* 2 (attività di assistenza), sia *sub* 4 (**assistenza in pratiche di successioni, quando esigano attività continuativa di consulenza**), ritiene il Consiglio che il cumulo di tali voci sia inaccettabile, per espresso divieto quello tra le voci *sub* 2 e *sub* 4, e per assorbimento della voce *sub* 1 in quella più globale di consulenza continuativa di cui *sub* 4. In proposito, deve disattendersi quanto argomentato, ovvero che l'attività si sarebbe piuttosto concretata nello svolgimento di singole e distinte attività non configuranti "assistenza continuativa"; ritiene il Consiglio che l'assistenza prestata in occasione della successione ereditaria, in favore di cliente chiamato alla stessa, si sia concretata sì in specifiche e singole attività, ma tutte caratteristiche di quella nozione di assistenza continuativa in pratica successoria, cui appunto fa riferimento la voce *sub* 4 della tariffa stragiudiziale, in quanto volte, ciascuna, a rendere possibile la successione ereditaria *de qua*, attinente a diversi beni e richiedente dunque un insieme di attività valutabili solo unitariamente e globalmente. Pertanto, ai fini dell'opinamento va riconosciuto un compenso calcolato sulla scorta dei criteri indicati dalla voce *sub* 4.
In merito alla congruità del coefficiente di calcolo del compenso, il Consiglio osserva che, allorquando l'attività prestata dal legale pare rientrare nella assoluta normalità dell'assistenza prestabile in frangenti analoghi (la fattispecie giuridica della possibile successione legittima o quella, poi rivelatasi reale, della successione testamentaria con unico erede, non presentano - di per sé - difficoltà o complessità particolari, e neppure le attività consequenziali quali denuncia di successione e pratiche di pubblicazione del testamento richiedono conoscenze o abilità fuori dall'usuale; analoghe considerazioni valgono per quanto attiene alle attività complementari necessarie, quali le volture catastali o i colloqui e trattative con i depositari del patrimonio mobiliare della defunta, anche considerando soprattutto la non contestazione o conflittualità nei confronti dell'erede), si deve stimare congruo, rispetto all'attività prestata, un coefficiente vicino ai minimi di tariffa.
(delibera del 22 maggio 2006)
- Nel caso in cui il legale, in una pratica di successione di beni mobili, abbia limitato la propria attività alla richiesta di un paio di atti di notorietà ed alla loro consegna - peraltro nemmeno personalmente, ma tramite un terzo - ad istituti bancari, non appare ricorrere quella **"continuativa attività di consulenza"** che la tariffa forense pone a fondamento dell'onorario percentuale attribuito dalla voce n. 4 della tabella degli onorari stragiudiziali, dovendo semmai le episodiche attività svolte trovare adeguato compenso nelle voci di **"assistenza"** partitamente previste al n. 2 della stessa tariffa.
(delibera del 19 febbraio 2007)

- CURATELA SPECIALE:

- L'attività di **curatela speciale di minore** non rientra tra gli onorari opinabili, cosicchè la relativa istanza di opinamento deve essere respinta.
(delibera del 23 luglio 2001)

- ATTIVITÀ VARIE:

- L'opera di **assistenza forense per la predisposizione di un sito per l'attività professionale dei clienti** è da considerare "paralegale strumentale" alla consulenza stragiudiziale, e resta assorbita (e non può quindi essere considerata ai fini dell'opinamento) da quella di consulenza consistente nei pareri scritti forniti consistenti nel predisporre le varie pagine del sito con riferimenti giuridici assemblati nella sezione di riferimento, cosicchè pare applicabile per similitudine il principio

dettato per la materia contrattuale secondo il quale *"in tema di onorari di avvocato per prestazioni stragiudiziali ... l'attività di esaminare precedenti accordi ricevuti in copia, nello studiare le possibili tutele degli interessi del proprio cliente e nell'esprimere i suggerimenti richiesti attraverso la riformulazione dell'accordo sulla falsariga del precedente, va inquadrata tra le prestazioni di consulenza"* (Cass. Civ., sez. II, n. 4842/1989).
(delibera del 14 febbraio 2005)
- Non può essere ritenuto conforme l'onorario esposto per "esame e studio della pratica" nel caso in cui l'esame si è limitato al **controllo della esattezza dei conteggi predisposti da controparte in atto di precetto**, per cui la detta attività può al più rientrare tra le prestazioni di consulenza con parere scritto.
(delibera del 17 ottobre 2005)
- Al **procedimento per ricongiungimento familiare di straniero** non è applicabile la tariffa penale, bensì quella per attività stragiudiziale.
(delibera del 16 aprile 2007)

➢ AUMENTO DEGLI ONORARI OLTRE IL LIMITE MASSIMO DI TARIFFA:
Nel caso di assistenza prestata in **pratica di successione ereditaria**, Non può essere concesso l'aumento degli onorari oltre il massimo di tariffa quando l'opera prestata non è di particolare difficoltà, ed anche tenuto conto che l'importanza ed il risultato favorevole sono dati rispettivamente dall'ammontare dell'asse ereditario (già di per sé valutato nella previsione di un compenso a percentuale) e dal fatto di essere stato il cliente designato quale unico erede, e non dalla tipologia di opera prestata, non disscostantesi dalla ordinarietà (giuridica) e non influente, sotto il profilo della soluzione di conflitti o contestazioni, sul risultato ottenuto.
(delibera del 22 maggio 2006)

➢ AUMENTO DEGLI ONORARI PER DIFESA DI PIÙ PARTI:
- Non si applica all'attività stragiudiziale l'**aumento del 20% previsto per l'assistenza a più clienti** oltre il primo.
(delibera del 29 novembre 1999)

➢ ONORARI E COMPETENZE PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE:
- Per l'attività stragiudiziale, la tariffa forense prevede la liquidazione di soli **onorari** e non anche di **competenze** procuratorie.
(delibera del 17 marzo 2003)
- la Tabella in materia stragiudiziale esclude che oltre i compensi in esso previsti possano richiedersi **diritti procuratori**.
(delibera del 7 giugno 2004)
- La tariffa stragiudiziale non contempla i diritti che quindi non sono dovuti per le **consultazioni**, che sono compensate con il relativo onorario.
(delibera del 3 maggio 2004)
- Le **competenze esposte in materia stragiudiziale** sono da considerarsi onorari.
(delibera del 6 marzo 2000)
- Nell'attività stragiudiziale, la voce **"posizione e archivio"** è un "onorario" e non un "diritto", categoria che non è contemplata per l'attività stragiudiziale.
(delibera del 13 gennaio 2003)
- Le **vacazioni** sono ammesse solo per l'attività giudiziale.
(delibera del 10 settembre 2001)
- La voce **"vacazione"** non è prevista nella tabella per prestazioni di natura stragiudiziale.
(delibera del 15 novembre 2006)

TARIFFA PENALE
(ONORARI E COMPETENZE)

- In materia penale, l'indennità per **"posizione ed archivio"** è dovuta solamente per l'assistenza stragiudiziale e non è prevista per quella giudiziale.
(delibera del 20 ottobre 2003)
- Le voci **"posizione e archivio"** e **"scritturazione"** non sono previste dalla tariffa forense in materia penale.
(delibere del 5 dicembre 2005 e 5 febbraio 2007)
- Anche **in materia penale**, le voci **"posizione e archivio"** e **"indennità di trasferta"** rientrano tra i diritti e non sono pertanto soggette all'opinamento.
(delibere del 25 marzo 2002 e 9 settembre 2002)

- In materia penale, la **redazione della nomina a difensore** non rientra nella voce prevista dalla tariffa per istanze, memorie, ecc. e pertanto, trattandosi in concreto di un'attività pari a quella richiesta per una semplice lettera, la competenza da riconoscersi è quella prevista per quest'ultima.
(delibera del 13 ottobre 2003)

- L'onorario per **"esame e studio"** è dovuto solamente nelle ipotesi tassative di cui al punto 2 della tariffa penale, per cui non è dovuto per le attività di esame e studio di "verbale interrogatorio", "certificato medico", "informativa" e "S.I.T.".
(delibera del 26 settembre 2005)
- Non possono essere liquidate, in quanto non opinabili poiché non previste dalla tariffa forense, le voci di esame "S.I.T.", "annotazione P.G." e "relazione di servizio".
(delibera del 17 ottobre 2005)

- Nella tariffa penale non sono contemplate le voci **"esame atti dell'accusa"** ed **"esame prove richieste dalla accusa"**.
(delibera del 12 settembre 2002)

- Non può essere riconosciuto **onorario per la fase dibattimentale – discussione**, essendo lo stesso ricompreso nella voce "partecipazione udienza".
(delibera del 20 ottobre 2003)
- L'onorario per la **partecipazione e discussione all'udienza** comprende entrambe le attività; pertanto la voce discussione, distinta ed ulteriore rispetto alla partecipazione, non è dovuta.
(delibera del 17 maggio 2004)
- L'onorario per **"esame teste P.M."** è assorbito dall'onorario per la partecipazione all'udienza.
(delibera del 26 settembre 2005)

- Per la **richiesta di ammissione al rito abbreviato**, oralmente formulata, non pare doversi riconoscere compenso di sorta.
(delibera del 12 settembre 2005)

- La **istanza *ex* art. 335, comma 3, c.p.p.** si concreta in una schematica richiesta di informazioni alla Procura della Repubblica e pertanto si ritiene congruo il minimo della relativa voce tariffaria.
(delibera del 13 ottobre 2003)

- Non possono essere considerate memorie difensive le mere **richieste di permesso di colloquio** nell'interesse di terze persone, cosicchè alle stesse non può essere applicato l'onorario previsto per le prime.
(delibera del 28 novembre 2005)

- Non esiste nella tariffa penale una voce **"copia atti"**, e pertanto tale attività va liquidata come accesso all'ufficio.
(delibere del 24 marzo 2003, 20 ottobre 2003, 3 novembre 2003 e 23 giugno 2004)
- Per la **richiesta di copie** non è previsto il riconoscimento di onorari, potendosi peraltro esporre nella nota le spese sostenute in proposito dal legale.
(delibera del 16 gennaio 2006)

- Non è dovuto l'onorario per **esame e studio dei verbali di udienza** cui l'istante ha partecipato, né peraltro è previsto *sub* n. 2 della tariffa forense.
(delibera del 28 febbraio 2007)

- Per la **"acquisizione documentale"** non pare doversi riconoscere compenso di sorta.
(delibera del 12 settembre 2005)

- Per la **"assistenza richieste di produzione documentale da parte del P.M."** non pare doversi riconoscere compenso di sorta.
(delibera del 12 settembre 2005)

- La voce "**redazione nota spese**" non è prevista dalla tariffa professionale penale.
(delibere del 23 giugno 2004 e 15 novembre 2004)

- Gli onorari relativi alla **attività stragiudiziale** devono ritenersi assorbiti nella attività di esame e studio in vista dell'instaurato procedimento penale, dovendosi per contro riconoscere tale onorario quando vi sia stata una effettiva distinzione, anche temporale, tra la attività di esame e studio preliminare e/o di consulenza rispetto a quella prestata in pendenza di un procedimento penale aperto.
(delibera del 17 ottobre 2005)

- Nella tariffa penale non sono contemplati onorari per **"chiusura posizione"**.
(delibera del 21 novembre 2005)

- Al **procedimento per ricongiungimento familiare di straniero** non è applicabile la tariffa penale, bensì quella per attività stragiudiziale.
(delibera del 16 aprile 2007)